

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

## 518<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2004

(Pomeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente DINI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO . . . . . Pag. V-XV*

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . 1-42*

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta) . . . . . 43-103*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . 105-135*



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296, con il seguente nuovo titolo: *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*

Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (Integrazione del disegno di legge n. 1296-bis):

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 5, 6 e passim  
BOBBIO LUIGI (AN), relatore ..... 3, 5, 6 e passim  
CASTELLI, ministro della giustizia . . . 5, 6, 7 e passim

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

|                                               |               |                                                  |          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|
| ZANCAN ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .           | Pag. 5, 9, 22 | <i>ALLEGATO B</i>                                |          |
| CARUSO Antonino ( <i>AN</i> ) . . . . .       | 7, 8          | <b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-</b>           |          |
| FASSONE ( <i>DS-U</i> ) . . . . .             | 8, 32         | <b>TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .</b>           | Pag. 105 |
| CENTARO ( <i>FI</i> ) . . . . .               | 9             | <b>PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI</b>            |          |
| MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .        | 11            | <b>PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA</b>           |          |
| AZZOLLINI ( <i>FI</i> ) . . . . .             | 16, 17        | <b>COSTITUZIONE</b>                              |          |
| MORANDO ( <i>DS-U</i> ) . . . . .             | 17            | Trasmissione di decreti di archiviazione . . . . | 115      |
| * DEL PENNINO ( <i>Misto-PRI</i> ) . . . . .  | 18            | <b>DISEGNI DI LEGGE</b>                          |          |
| SODANO Tommaso ( <i>Misto-RC</i> ) . . . . .  | 20            | Annunzio di presentazione . . . . .              | 115      |
| TIRELLI ( <i>LP</i> ) . . . . .               | 24            | <b>GOVERNO</b>                                   |          |
| CALLEGARO ( <i>UDC</i> ) . . . . .            | 25            | Richieste di parere per nomine in enti pub-      |          |
| DALLA CHIESA ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .    | 27            | blici . . . . .                                  | 115      |
| MUGNAI ( <i>AN</i> ) . . . . .                | 30            | Trasmissione di documenti . . . . .              | 115      |
| ALBERTI CASELLATI ( <i>FI</i> ) . . . . .     | 34            | <b>CORTE COSTITUZIONALE</b>                      |          |
| CALVI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .               | 37            | Trasmissione di sentenze . . . . .               | 117      |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . | 10, 37        | Trasmissione di sentenze relative a richieste    |          |
| <b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>                  |               | di referendum popolare . . . . .                 | 117      |
| PRESIDENTE . . . . .                          | 38            | <b>CORTE DEI CONTI</b>                           |          |
| <b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE</b>        |               | Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-  |          |
| <b>DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2004 . . . . .</b>   | 39            | ziaria di enti . . . . .                         | 117      |
| <i>ALLEGATO A</i>                             |               | <b>PETIZIONI</b>                                 |          |
| <b>DISEGNO DI LEGGE N. 1296:</b>              |               | Annunzio . . . . .                               | 118      |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo  |               | <b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-</b>           |          |
| aggiuntivo dopo l'articolo 7 . . . . .        | 43            | <b>ROGAZIONI</b>                                 |          |
| Articolo 8 e proposta di stralcio . . . . .   | 57            | Annunzio . . . . .                               | 38       |
| Articolo 8-bis ed emendamenti . . . . .       | 58            | Mozioni . . . . .                                | 119      |
| Articolo 9 ed emendamenti . . . . .           | 68            | Interpellanze . . . . .                          | 122      |
| Articolo 10 ed emendamenti . . . . .          | 71            | Interrogazioni . . . . .                         | 124      |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo  |               | <i>ERRATA CORRIGE . . . . .</i>                  | 135      |
| aggiuntivo dopo l'articolo 10 . . . . .       | 90            |                                                  |          |
| Articolo 11 ed emendamenti . . . . .          | 91            |                                                  |          |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- |               |                                                  |          |
| giuntivi dopo l'articolo 11 . . . . .         | 93            |                                                  |          |
| Articolo 12 ed emendamento . . . . .          | 95            |                                                  |          |
| Articolo 13 ed emendamenti . . . . .          | 97            |                                                  |          |
| Emendamento tendente ad introdurre un arti-   |               |                                                  |          |
| colo aggiuntivo dopo l'articolo 13 . . . . .  | 99            |                                                  |          |
| Emendamento 3.0.100 . . . . .                 | 99            |                                                  |          |
| Proposta di coordinamento . . . . .           | 100           |                                                  |          |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 16,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato (v. *Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1296)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

**(1050)** *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

**(1226)** *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requisiti*

**(1258)** *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

**(1259)** *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

**(1260) COSSIGA.** – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

**(1261) COSSIGA.** – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

**(1367) FASSONE ed altri.** – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

**(1426) CALVI ed altri.** – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

**(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Separazione delle carriere dei magistrati*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296, con il seguente titolo:** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*

**Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (Integrazione del disegno di legge n. 1296-bis)**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 7. Dà lettura del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 9.500 e 10.0.500 (testo 3) e passa all'esame dell'emendamento 7.0.500 (testo corretto).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Con l'emendamento – di cui propone due correzioni di carattere tecnico – si compie la scelta di adottare il modello processuale penale per i procedimenti in materia disciplinare, secondo il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare in capo al procuratore generale e mantenendo la discrezionalità dell'iniziativa del Ministro.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Rileva con soddisfazione che a seguito dei colloqui intercorsi con il relatore sono stati corretti due dei quattro errori segnalati. Resta la mancata previsione di un limite alla pubblicità dell'udienza per la tutela della riservatezza della parte e la specificazione che il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

*Il Senato approva l'emendamento 7.0.500 (testo 2) (v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e della relativa proposta di stralcio, che si intende illustrata.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere favorevole.

*Il Senato approva la proposta di stralcio dell'articolo 8.*

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 8, che fa sistema con il comma 2 dell'articolo 1, già stralciato nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2003, costituirà integrazione del disegno di legge n. 1296-*bis*. Passa quindi all'esame dell'articolo 8-*bis* e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha posto la condizione della soppressione dell'articolo ed ha espresso parere contrario sugli emendamenti 8-*bis*.103 e 8-*bis*.106.

BOBBI Luigi, *relatore*. È favorevole, oltre che all'8-*bis*.500 e all'8-*bis*.501, agli emendamenti 8-*bis*.105 e 8-*bis*.107. Invita i presentatori a ritirare l'8-*bis*.103 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 8-*bis*.103 è stato ritirato, mentre l'emendamento 8-*bis*.106 è improcedibile.

*Il Senato respinge gli emendamenti 8-bis.100 (identico all'8-bis.101 e all'8-bis.102), 8-bis.104, 8-bis.108 e 8-bis.109 e approva gli emendamenti 8-bis.105, 8-bis.107, 8-bis.500 e 8-bis.501.*

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Propone una riformulazione della copertura finanziaria dell'articolo 8-*bis* ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Una modifica della norma di copertura finanziaria richiederebbe l'espressione del parere della Commissione bilancio.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ritira la riformulazione proposta.

CARUSO Antonino (*AN*). Dichiaro il voto favorevole sulla norma che istituisce in via sperimentale l'ufficio del giudice, condividendo l'esigenza di una riformulazione della norma di copertura.

FASSONE (*DS-U*). Anche il suo Gruppo voterà a favore dell'articolo 8-bis così come emendato.

CENTARO (*FI*). Il suo Gruppo vota a favore di una disposizione da lungo tempo richiesta dall'Associazione nazionale dei magistrati, ritenendo peraltro che la figura personale dell'ausiliario del giudice non incida sulle attribuzioni dei funzionari amministrativi.

ZANCAN (*Verdi-U*). Pur apprezzando l'intento della norma, annuncia l'astensione del suo Gruppo sull'articolo 8-bis.

*Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato approva l'articolo 8-bis, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BOBBIO, *relatore*. L'emendamento 9.500 consente anche ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia di partecipare ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive di secondo grado.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

*Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 9.500 e 9.1000 e l'articolo 9 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.106a, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.115 e 10.500.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'emendamento 10.108 propone la soppressione del comma 2, che incrina la configurazione unitaria della Corte dei conti distinguendo in modo anomalo nell'ambito della magistratura contabile alcune funzioni che abilitano allo svolgimento delle funzioni superiori, mentre il 10.112 riformula lo stesso comma 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO, *relatore*. È favorevole all'emendamento 10.800 e contrario ai restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. È favorevole agli emendamenti soppressivi del comma 2 e contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 10.102, 10.103, 10.105, 10.106 e 10.106a.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.100 e 10.104. Il Senato approva l'emendamento 10.800, con conseguente assorbimento degli emendamenti 10.107, 10.108 e 10.109 e preclusione degli emendamenti dal 10.110 al 10.500. Il Senato approva l'articolo 10 nel testo emendato.*

BOBBIO, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.0.500 (testo 3).

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del relatore e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 11.101, 11.500, 11.0.500 (testo 2) e 11.501.

BOBBIO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100, ritira gli emendamenti 11.500 e 11.501 (testo 2) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore.

*Il Senato approva emendamento 11.100, soppressivo dell'intero articolo, con conseguente preclusione dell'11.101.*

BOBBIO, *relatore*. Chiede di accantonare l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11, per ottenere chiarimenti sul parere contrario della 5ª Commissione permanente, visto che i trasferimenti su domanda non comportano indennità.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del relatore e passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BOBBIO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.800 (testo 2).

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il parere del relatore.

*Il Senato approva l'emendamento 12.800 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 12.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.0.500.

BOBBIO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.500 e 13.501, contrario sul 13.100 (testo 2) ed invita i presentatori a ritirare il 13.0.500.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 13.100 (testo 2) ed approva gli emendamenti 13.500 e 13.501, nonché l'articolo 13 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.500 si intende ritirato. Passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

BOBBIO, *relatore*. Ritira l'emendamento 3.0.100, mentre il 10.0.500 (testo 3) prevede il criterio della preferenza unica per la votazione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Su questo emendamento si rimette all'Assemblea.

*Il Senato approva l'emendamento 10.0.500 (testo 3).*

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per valutare la portata del parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

*La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,35.*

AZZOLLINI (FI). Segnala che sulla votazione dell'articolo 8-bis ha erroneamente espresso voto a favore mentre è da intendersi contrario, stante peraltro il parere contrario della 5ª Commissione sull'articolo.

MORANDO (DS-U). Sulla medesima votazione segnala di avere erroneamente votato a favore anziché contro.

BOBBIO, *relatore*. Propone una riformulazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 2) (v. *Allegato A*), ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.0.100.

AZZOLLINI (*FI*). Poiché la formulazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 3) offre adeguate garanzie in ordine all'assenza di oneri a carico dello Stato in caso di trasferimento a domanda, esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Conferma che in caso di trasferimento a domanda non sono dovute indennità aggiuntive.

*È quindi respinto l'emendamento 11.0.100 mentre sono approvati gli emendamenti 11.0.500 (testo 3) e 11.0.501 (testo 2).*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Dichiaro il voto favorevole sul provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, condividendo alcuni dei fondamentali pilastri riguardanti in particolare più rigorose modalità di accesso alla magistratura, la separazione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante, nonché la tipizzazione degli illeciti disciplinari. Al fine però di assicurare un più efficiente funzionamento della giustizia occorrono ulteriori interventi del legislatore per rimuovere, da una parte, la congenita conflittualità con altri poteri dello Stato, che caratterizza la magistratura a partire agli anni '70, nonché per rimuovere la cronica inefficienza della giustizia in particolare nel settore civile. Si rende pertanto necessaria una revisione complessiva delle norme costituzionali riguardo sia ai criteri di accesso alla magistratura, indicando la strada di un'elezione diretta quanto meno dei magistrati collocati nei ruoli dirigenti, sia alla composizione del CSM, di cui auspica una complessiva revisione. In tal senso annuncia la presentazione di un disegno di legge costituzionale unitamente al senatore Compagna. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Dichiaro il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista alla controriforma dell'ordinamento giudiziario realizzata dal centrodestra, pervasa da un forte intento punitivo nei confronti della magistratura e mossa, anche in questo caso come in tutti i provvedimenti varati in materia di giustizia nel corso della legislatura, da circostanze contingenti e dalla volontà di tutelare interessi particolari. Si propone un'organizzazione della magistratura burocratica e piramidale, funzionale al suo controllo politico, e si delinea un cittadino magistrato fortemente limitato nelle proprie manifestazioni di pensiero, nel tentativo di riportare la magistratura ad un anacronistico modello caratterizzato dall'omogeneità politica e culturale dell'ordine giudiziario alle classi dominanti e al potere politico. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro il convinto voto contrario dei Verdi ad una riforma volta a smantellare l'attuale organizzazione giudiziaria senza offrire alcuna garanzia in ordine ad una maggiore efficienza del sistema. Anzi, il sistema di accesso alla magistratura e di progressione della car-

riera è caratterizzato da una forte burocratizzazione che distoglie i magistrati dal loro compito principale di amministrazione della giustizia e la prevista separazione delle funzioni determinerà una perdita di cultura della giurisdizione da parte del pubblico ministero, così come criticabile risulta la gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Particolarmente grave appare peraltro la norma che considera quale illecito disciplinare la mera adesione ad un movimento politico da parte del magistrato, con forte lesione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente sancita. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Tommaso Sodano*).

TIRELLI (LP). Il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui la Lega esprimerà un voto favorevole, apre la strada ad una nuova stagione di riforme che risponde alle indicazioni e alle esigenze dei cittadini. Particolarmente positiva appare la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero mediante l'affidamento della titolarità dell'azione penale al procuratore della Repubblica, nonché la costituzione dell'ufficio del giudice, valido ausilio nello svolgimento della sua attività. Apprezzabile infine la tipizzazione degli illeciti disciplinari diretti a porre il magistrato al di sopra di ogni sospetto. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Compagna*).

### **Presidenza del vice presidente DINI**

CALLEGARO (UDC). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, apprezzando le importanti novità introdotte riguardo, in particolare, alle modalità di accesso alla magistratura e alla progressione di carriera, abbandonando quegli automatismi che si sono dimostrati nel tempo fortemente disincentivanti. Esprime inoltre un giudizio positivo sulla separazione delle funzioni tra magistratura requirente e giudicante, che esalta l'indipendenza della magistratura, sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari (tra cui l'iscrizione o l'adesione a partiti o movimenti politici, con conseguente rafforzamento del principio dell'imparzialità del giudice a garanzia soprattutto dei diritti del cittadino), sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero che ne garantisce unicità ed efficienza. Tale sistema appare pertanto atto a ricucire quel clima di fiducia tra i cittadini e magistratura venuto meno negli ultimi decenni. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il testo prodotto dal lungo e impegnativo lavoro del Senato appare macchinoso, troppo influenzato dalle preoccupazioni di una parte del mondo politico per i rapporti con la magistratura e comunque tale da tradire nella sostanza gli obiettivi iniziali-

mente individuati, pure in larga parte condivisibili. Era stata riscontrata, infatti, ampia convergenza sull'esigenza di garantire una giustizia più imparziale e meccanismi di selezione e formazione dei magistrati che privilegiassero la professionalità, la preparazione e la responsabilità. A fronte di questi obiettivi, la maggioranza, pur caldeggiando a parole la spolticizzazione della magistratura ha adottato o si appresta ad adottare provvedimenti che, dal Consiglio superiore della magistratura ai consigli giudiziari, alla Corte costituzionale, ampliano la componente di espressione politica, per di più rifiutandosi invece di approvare un emendamento teso a regolare la posizione del cittadino che, dopo essere stato impegnato in politica, ritorni a svolgere la funzione di giudice. Una maggiore efficienza della magistratura avrebbe potuto essere ricercata senza inficiare l'unità funzionale dei magistrati, senza introdurre elementi di gerarchizzazione che finiranno per rallentare l'operato dei giudici e quindi per accentuare la lentezza dei processi, vero male della giustizia italiana. Nonostante le modifiche introdotte, la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza rimane condizionata dallo spirito punitivo cui fin dall'inizio si è ispirata: essa non avrà conseguenze apocalittiche per la democrazia, ma non servirà neppure a migliorare lo stato della giustizia italiana in quanto ne sottovaluta i problemi reali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni*).

MUGNAI (AN). La riforma in esame non è rivolta contro la magistratura ma ha lo scopo di recuperare efficienza al sistema giudiziario affinché esso possa operare, rispettando rigorosamente le previsioni costituzionali, nell'interesse dei cittadini. L'emergente senso di sfiducia dei cittadini verso il sistema giustizia è infatti il risultato anche dell'attuale insoddisfacente assetto dell'ordinamento giudiziario, il quale, peraltro, deve essere adeguato al futuro spazio giudiziario comune europeo. A tale scopo il provvedimento affronta i temi della professionalità dei magistrati, introduce la separazione delle funzioni in difesa della terzietà dell'organo giudicante, abolisce l'automatismo delle carriere e combatte gli eccessi di autoreferenzialità, che hanno prodotto derive corporative e forme esasperate di autonomia individuale. Viene privilegiata la formazione, attraverso l'istituzione di un'apposita scuola, e vengono individuate specifiche disposizioni in materia disciplinare per garantire al cittadino un magistrato formalmente e sostanzialmente imparziale. Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore di una riforma che forse non riuscirà a risolvere tutti i problemi ma che costituisce certamente un miglioramento epocale rispetto al nulla ereditato dall'inerzia dei Governi precedenti. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Salzano*).

FASSONE (DS-U). Posta di fronte all'occasione storica di introdurre uno statuto della magistratura nel suo complesso, di intervenire sullo stato di sofferenza oggettiva dell'amministrazione della giustizia agendo sui valori degli operatori, esaltando la cultura dell'organizzazione e le conquiste culturali del rito accusatorio, la maggioranza ha prodotto una riforma im-

perniata sul condizionamento dell'attività dei magistrati ai principi della meritocrazia ed a forme di controllo e censura. Il confronto portato avanti per due anni con l'opposizione ha certamente contribuito ad attenuare gli intenti punitivi del disegno di legge originario, ma non ha scalfito i punti critici, tra i quali l'eccessivo ricorso alla concorsualità, che sottrarrà energie al lavoro giudiziario; l'introduzione di una gerarchia implicita che contrasta con l'articolo 107 della Costituzione; l'adozione di una struttura gerarchica dell'ufficio del procuratore della Repubblica; la limitazione delle libertà politiche del magistrato. Se la legge è creazione di valori simbolici, quelli proposti dal testo in esame sono pesantemente negativi. La riforma non influirà né sulla durata dei processi, né sui disservizi della giustizia, né sulla possibilità di errori giudiziari: avrà soltanto il risultato di condizionare l'operato dei magistrati, di renderli più conformisti e burocratici. Essa pertanto avrà il voto contrario dei Democratici di sinistra. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni*).

ALBERTI CASELLATI (FI). Forza Italia voterà favore della riforma dell'ordinamento giudiziario, passo importante verso la soluzione della crisi della giustizia, che ingenera nei cittadini sfiducia verso le istituzioni. La riforma investe ogni aspetto dell'attività del magistrato per giungere alla definizione di un soggetto indipendente ed autonomo, imparziale, adeguatamente formato e professionalmente capace. Per ottenere tale risultato, è stato necessario cambiare ottica, ponendo al centro dell'attenzione il servizio giustizia, inteso come diritto del cittadino e funzione fondamentale dello Stato: da qui sono derivati i criteri più severi per l'accesso in magistratura, la determinazione di meccanismi di progressione in carriera basati sul vaglio della professionalità, la distinzione della funzione requirente da quella giudicante per salvaguardare la terzietà del giudice, il divieto di svolgere pubblicamente attività politica in qualsiasi forma, irrinunciabile garanzia di imparzialità e di indipendenza. Contro questa riforma si è assistito ancora una volta alla levata di scudi di parte della magistratura, sostenuta dall'opposizione, le quali, anziché riflettere costruttivamente sulla condizione della giustizia italiana, sulle modalità organizzative e sulla lentezza dei processi che diventa fonte di inaccettabili diseguaglianze tra i cittadini e di negazione della giustizia, hanno ridotto la riforma ad una difesa delle prerogative del magistrato, dell'estensione dei concetti di autonomia e di indipendenza fino alla giustificazione della scelta dei valori e degli interessi da tutelare o alla conduzione dei processi per la ricerca di specifiche verità, magari attraverso la riscrittura della storia politica del Paese. Tutto ciò mentre si nega altrettanta libertà ed indipendenza alla politica e si grida allo scandalo per il ripristino delle prerogative parlamentari in tema di immunità o per la sospensione dei procedimenti a carico delle più alte cariche dello Stato. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di coordinamento C1.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Integra la proposta di coordinamento con ulteriori tre indicazioni, la prima delle quali concernente il titolo del disegno di legge (v. *Allegato A*).

*Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, è quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n. 1296, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico». La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari. Restano assorbiti i disegni di legge nn. 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Avverte che nella seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sulle conseguenze degli eventi alluvionali in Piemonte. Dà quindi annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 22 gennaio.

*La seduta termina alle ore 18,55.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Collino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Ioannucci, Mantica, Saporito, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, De Zulueta, Gubert, Iannuzzi, Mulas, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Girfatti, per attività dell'Assemblea parlamentare euromediterranea; Greco, per attività del Parlamento europeo; Acciarini e Iovene, per partecipare ad un convegno internazionale; Di Girolamo e Pianetta, per partecipare ad un seminario internazionale; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

*(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

*(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

*(1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

*(1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

*(1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

*(1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

*(1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

*(1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

*(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

**(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296, con il seguente titolo: *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico***

**Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (Integrazione del disegno di legge n. 1296-bis)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti presentati: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 9.500 e 10.050 (testo 3), esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0500 (testo corretto), che invito il relatore ad illustrare.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, la proposta in esame tende ad introdurre l'articolo 7-bis.

Svolgerò un'illustrazione molto breve dal momento che, nella sostanza, si tratta di un emendamento che affronta il procedimento disciplinare con l'intenzione di dare nuova sistemazione alla materia procedimentale. L'emendamento si fa carico di una necessità che viene ventilata da più parti da molto tempo, come del resto avevano manifestato di voler fare anche i colleghi dell'opposizione presentando un emendamento che è stato poi ritirato su mia espressa richiesta, attesa la presentazione da parte mia dell'emendamento 7.0500 (testo corretto).

In effetti, si è trattato di affrontare e risolvere preliminarmente il problema legato alla scelta del tipo di processo e di modello processuale da applicare nel regolare la materia del procedimento disciplinare, ossia se rivolgersi e guardare al modello del processo civile ovvero a quello del processo penale.

Alcune valide ragioni deponevano anche nel senso di approcciare la materia con il modello civilistico, ma alla fine ha prevalso, nell'intenzione emendativa, l'innegabile similitudine esistente, addirittura proprio sotto il

profilo strutturale e finalistico, tra il procedimento disciplinare e il processo penale; di talché l'emendamento in esame tende a disegnare la procedura per l'irrogazione eventuale della sanzione disciplinare e quindi la procedura per il procedimento disciplinare sul modello del codice di procedura penale vigente nel nostro Paese. Ciò, però, attesa la non ottima prova in termini di durata dei processi fino ad oggi data dal modello processuale penale vigente, non deve indurre facili timori circa la possibilità che anche il procedimento disciplinare basato su questo modello abbia una durata eccessivamente lunga.

Va anzitutto sottolineata (per limitarmi, ripeto, solo a talune considerazioni, essendo contenuta la struttura del nuovo modello di procedimento disciplinare sostanzialmente nella lettera dell'emendamento) la constatazione secondo la quale il procedimento disciplinare viene sostanzialmente diviso in due momenti: quello che in modo improprio possiamo definire dell'istruttoria e quello dell'udienza disciplinare.

Ebbene, l'aspetto saliente e significativo, che – ripeto – dovrebbe eliminare ogni timore circa una possibile eccessiva durata del procedimento disciplinare, è legato al fatto che nell'udienza disciplinare mantengono validità tutte le attività di indagine disciplinare espletate nella fase relativa, però viene in piena e forte attuazione il modello accusatorio, con la possibilità rimessa all'iniziativa dell'incolpato di chiedere l'esperimento di nuovi mezzi di prova o di risentire i testimoni già ascoltati nella fase dell'indagine disciplinare. Sostanzialmente, quindi, viene lasciata all'incolpato e alla sua difesa la possibilità di esercitare tutti i diritti di garanzia e di difesa propri del modello processuale penale vigente.

Un altro aspetto che tengo ad evidenziare, perché mi sembra estremamente significativo ed innovativo, è legato all'introduzione del principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare. Per la verità, tale principio viene scisso nel testo in due parti e si pone espressa considerazione alla titolarità dell'azione disciplinare da una parte in capo al Ministro e dall'altra in capo al procuratore generale.

Orbene, è del tutto evidente e di tutta chiarezza che un principio di obbligatorietà non si può far ricadere in capo all'autorità politica, ossia al Ministro della giustizia, il quale rimane titolare dell'azione disciplinare sotto la veste della sua attuale discrezionalità; viceversa, in relazione al procuratore generale, si è scelta la strada dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare con riferimento – e non avrebbe potuto essere diversamente – soltanto a quei casi in cui quest'ultima possa vertere su ipotesi di illecito disciplinare tipizzate; viceversa per quelle ipotesi di illecito disciplinare che non hanno un grado di tipicità particolarmente chiaro, netto ed elevato rimane anche per il procuratore generale la discrezionalità nell'esercizio dell'azione disciplinare.

Comunque, attesa la forte spinta alla tipicizzazione data all'illecito disciplinare con questo disegno di legge, è estremamente rilevante – a mio avviso – il tentativo di introdurre il principio dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare.

Non mi sembra vi siano altri punti che, in questa sommaria e riassuntiva descrizione, possano essere evidenziati.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Condivido il parere espresso dal relatore.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, ho dimenticato due passaggi relativi alla riformulazione dell'emendamento 7.0.500 (testo corretto). In primo luogo, alla lettera *e*), numero 7), il testo attuale prevede che «(...) Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia, designato dal Ministro». Prendendo atto del fatto che la gestione in concreto dell'azione disciplinare in questa fase deve essere comunque riservata ad un rappresentante della procura generale presso la Cassazione, questo periodo è riformulato nel seguente modo: «(...) le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».

In secondo luogo, alla lettera *l*), numero 1), si fa riferimento ad una efficacia sospensiva del ricorso nei confronti del provvedimento impugnato. Questo periodo finale è soppresso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi fa piacere che, anche a seguito di un colloquio con il relatore, che è cosa legittima e buona se serve a tale scopo, due dei quattro errori dell'emendamento siano stati eliminati. Ne rimangono, a mio avviso, ancora due: la mancata previsione, alla lettera *e*), della possibilità che l'udienza non sia pubblica per tutelare la riservatezza della parte, e la specificazione che il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio, ciò che è assolutamente ovvio non dovrebbe essere presente in un testo di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame della proposta di stralcio dell'articolo 8, deliberata dalla Commissione, da intendersi illustrata.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 8, deliberata dalla Commissione.

**È approvata.**

Per effetto dello stralcio, l'articolo 8, che fa sistema con l'articolo 1, comma 2, già stralciato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, costituirà integrazione del disegno di legge n. 1296-*bis*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8-*bis*.100, 8-*bis*.101, 8-*bis*.102, 8-*bis*.104, 8-*bis*.106, 8-*bis*.108 e 8-*bis*.109.

Sull'emendamento 8-*bis*.103 rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8-*bis*.105, 8-*bis*.107, 8-*bis*.500 e 8-*bis*.501.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.100, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori, identico agli emendamenti 8-*bis*.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 8-*bis*.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 8-*bis*.103 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.104, presentato dal senatore Cavallaro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.105, presentato dal senatore Fasone e da altri senatori.

**È approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8-*bis*.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.107, presentato dal senatore Cavallaro.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.108, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.501, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8-*bis*.109, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, proporrei una parziale riformulazione dell'articolo riguardante la copertura, perché da calcoli effettuati il 3 per cento non è sufficiente, bisognerebbe prevedere almeno il 4 per cento. Proporrei pertanto una riformulazione.

PRESIDENTE. Credo che in questa fase sia improponibile riformulare la copertura perché richiederebbe una nuova valutazione da parte della 5ª Commissione. Forse era più utile farlo in un'altra sede.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8-*bis*.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'articolo.

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, la prego di alzare un po' la voce perché non si sente. Non credo sia colpa sua, ma dipenda dal nuovo impianto audio che deve essere rodato.

CARUSO Antonino (AN). Sì, non sono convinto che l'acustica dell'Aula sia migliorata con il nuovo sistema.

Dicevo che voterò a favore dell'articolo perché sono convinto, per la verità, che la norma di copertura originariamente immaginata sia adeguata. Peraltro, giudico positivamente che il Ministro si sia fatto carico attraverso la proposta avanzata di dare maggior sicurezza all'aspetto finanziario.

Si tratta di una norma di grande rilievo nella riforma dell'ordinamento giudiziario perché istituisce in via sperimentale un ufficio del giudice prevedendo l'assunzione di neolaureati dotati di particolari capacità e requisiti culturali e di diploma di corso di studi. Costoro non dovranno assolutamente superare l'attuale sistema di amministrazione della giustizia per quanto riguarda gli ausiliari del giudice, cioè le funzioni amministrative: si tratta quindi di una nuova funzione che non si sovrappone assolutamente a quelle esistenti ma che, viceversa, mira a recuperare produttività da parte dei giudici stessi.

È una norma che è da anni invocata dai magistrati, i quali hanno più volte affermato che con l'introduzione di questa figura è inevitabile un aumento di produttività; è cosa che sta a cuore a questa maggioranza, e credo al Senato tutto, e quindi deve essere senz'altro introdotta.

Da ultimo aggiungo che, proprio perché si tratta di un fatto assolutamente nuovo nel panorama organizzativo di funzionamento del sistema giudiziario, la norma è concepita a carattere sperimentale proprio per verificare se gli effetti di recupero di maggiore produttività effettivamente si realizzeranno o meno. È quindi una norma che da questo punto di vista si colloca anche in maniera prudente.

Infine devo ricordare un aspetto interno alla disposizione, che è quello di consentire che il lavoro svolto dall'ausiliario del giudice possa per questi valere come tirocinio per il successivo esame di avvocato, piuttosto che come tirocinio per la partecipazione al concorso in magistratura. Dunque, una verifica alternativa sul campo di acquisizione di professionalità rispetto alle varie ipotesi che stanno per essere introdotte, o che sono state introdotte, nel nostro panorama normativo.

Questa è la ragione per cui voterò a favore di questa proposta della Commissione, che nasce da un emendamento da me a suo tempo presentato, invitando i colleghi del Senato a fare altrettanto.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo all'articolo 8-bis come emendato.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo articolo, che raccoglie una delle indicazioni formulate da anni dall'Associazione nazionale magistrati, quella di creare un ufficio del giudice che lo sollevi da una serie di incombenze che ritardano la sua attività decisionale anche nella stesura delle sentenze.

Noi auspichiamo che questo esperimento, certamente parziale, ma che, se funzionerà, potrà essere esteso a tutti gli uffici e a tutti i magistrati, possa dare una svolta alla produttività. È un esperimento che ha la sua origine nell'attività svolta dai magistrati del massimario della Cassazione, che svolgono questo tipo di attività di ricerca dei precedenti e di formazione di una scheda complessiva che fotografa l'andamento della causa e che allevia il magistrato da una serie di studi e comunque di perdite di tempo complessive.

È utile sottolineare, proprio per sgombrare il campo da dubbi di sorta, che questa figura non incide assolutamente sulle mansioni dei funzionari amministrativi. C'è chi ritiene che questa figura possa assolutamente entrare in quest'ambito. Nulla di tutto ciò; rimane ferma quella che è l'attribuzione dei funzionari amministrativi anche alla luce degli ultimi contratti collettivi. Questo tipo di ufficio è tutt'altra cosa, è alle dirette dipendenze del giudice e non entra nel complessivo procedimento e nei rapporti tra magistrato e funzionario amministrativo.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Io avevo già evidenziato diverse perplessità su questa norma, che parte da un apprezzabile intento, quello di dare un aiuto al giudice.

Le mie perplessità sono che questo ruolo distinto di aiutante dell'ufficio del giudice troverebbe da un lato delle difficoltà con i ruoli già esistenti dei cancellieri, e soprattutto la previsione che abbia una durata biennale, la non alta ricompensa di 1.032 euro, finisce per illudere dei giovani, gli dà una momentanea occupazione, presenta il rischio di creare degli «spostati», e quindi è una soluzione a mio giudizio molto discutibile.

In ogni caso (ed è l'unica eccezione al «no» netto e deciso a questo testo di legge), annunzio su questo punto specifico il voto di astensione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 8-*bis*, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mediante procedimento elettronico, che in questo caso è obbligatorio.

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8-*bis*, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296,  
1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (*Brusì in Aula. Richiami del Presidente*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, illustro solo l'emendamento 9.500, che reca una norma transitoria in assenza della quale, all'indomani dell'entrata in vigore della legge delegata, i magistrati assegnati in qualità di sostituti alla Direzione nazionale antimafia, pur avendo anzianità di servizio rilevanti, verrebbero in qualche maniera estromessi dalla possibilità di accedere a concorsi per le funzioni direttive di secondo grado. In sostanza questo emendamento tende a completare la disciplina transitoria che è già stata dettata in questo disegno di legge in relazione ad altre figure professionali di magistrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. (*Con il microfono disattivato*). Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è conforme. Amplifico io il parere del Ministro.

Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le confermo che anche la sua voce arriva malissimo da questa parte, per una forma di *par condicio* fra Presidenza e Aula che è rispettata dai tecnici in maniera integrale.

Stiamo discutendo l'articolo 10 di questo provvedimento che non riusciamo assolutamente ad accettare per le motivazioni chiaramente leggibili che hanno improntato la condotta sia del Governo sia della maggioranza. Ancora di più, all'interno dell'articolo 10 vi è una serie di disposizioni che in qualche modo vorremmo contribuire a modificare.

In particolare, gli emendamenti 10.108 e 10.112, di cui sono primo firmatario, mirano a modificare la previsione che individua nell'ambito della magistratura contabile le cosiddette funzioni superiori giudiziaria e di controllo solamente tra quelle rese dai magistrati in servizio presso talune strutture. Tale principio non appare condivisibile, ed infatti nel disegno costituzionale la Corte dei conti, al pari del Consiglio di Stato, è una magistratura superiore nella sua configurazione unitaria. La qualificazione per entrambi gli istituti di magistratura superiore è contenuta nell'articolo 135 della nostra Costituzione.

D'altro canto, distinguere i magistrati della Corte dei conti sulla base delle concrete funzioni di volta in volta espletate, oltre che in contrasto con la predetta unitaria configurazione costituzionale, non appare condivisibile considerato che tutti i magistrati contabili da un lato sono potenzialmente idonei a svolgere qualsiasi funzione intestata all'organo, dall'altro operano un continuo avvicendamento all'interno dei collegi delle sezioni riunite.

Ebbene, proprio al fine di evitare questa anomalia sottopongo ancora una volta all'attenzione del relatore l'emendamento 10.108 che, al pari di altri che apparentemente hanno un contenuto letterale diverso, ma che sono animati dallo stesso spirito, tende ad evitare la distinzione dei ruoli all'interno della magistratura contabile, garantendo l'unitarietà della Corte dei conti. Le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo vengono ad essere esercitate da tutti i magistrati contabili con qualifica non inferiore a consigliere, cui si accede mediante apposito concorso riservato a ben determinate categorie corrispondenti a quelle per consigliere di Stato. Il tutto con la garanzia della spesa che rimarrebbe invariata.

Immaginare, invece, un percorso all'interno del quale nella logica di gerarchizzare le magistrature si ritenga di individuare, per le funzioni superiori, soltanto quei magistrati che svolgono funzioni in determinate strutture ci sembra un criterio, oltre che discutibile da un punto di vista giuridico, anche minimale e risibile. Esso, infatti, non offre quelle garanzie rispetto all'unitarietà della Corte dei conti, alla professionalità dei ma-

gistrati e alla capacità di individuare in maniera corretta – ammesso che sia necessario – i magistrati che possono svolgere quelle funzioni superiori rientranti nella logica della proposta avanzata dal Governo e dal relatore. La nostra proposta, pur giungendo allo stesso risultato, lo fa attraverso meccanismi e percorsi garantisti dell'unitarietà della Corte dei conti e, al contempo, rispettando la professionalità specifica acquisita da tutti i magistrati.

Per questo motivo sottopongo per l'ultima volta alla valutazione del relatore la mia proposta, che non modificherebbe l'obiettivo che s'intende raggiungere, ma modificherebbe il percorso e garantirebbe il rispetto della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, vi è un emendamento del relatore identico al suo, volto anch'esso a sopprimere il comma 2; si tratta precisamente dell'emendamento 10.800 che si trova nel fascicolo annesso.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, credo che i miei emendamenti s'illustrino da sé. In ogni caso, l'emendamento 10.800 si colloca sulla stessa linea testé illustrata dal collega Manzione. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non riesco a sentire niente. Al di là della scarsa funzionalità dell'impianto mi sia consentito esprimere un giudizio di tipo estetico: forse erano più adatti all'Aula i vecchi supporti in ottone rispetto a questi, che mi ricordano una plastica abbastanza approssimativa. Comunque, speriamo di riuscire a sentire i pareri.

Il collega in piedi dietro al relatore, che sta confabulando con la nota prima fila dei disturbatori d'abitudine, disturba i nostri lavori.

BOBBIO Luigi, *relatore*. C'è un vecchio detto napoletano che non cito in questo caso.

Signor Presidente, credo che l'emendamento 10.800 si illustri da sé.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, farò un'elencazione di tipo generale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.100, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.106, 10.106a e 10.107, sui quali vi è anche il parere contrario della 5ª Commissione. Parere contrario altresì sugli emendamenti 10.108 e 10.109, così come sugli emendamenti 10.110, 10.111, 10.112 e 10.113, sui quali vi è il parere contrario della 5ª Commissione. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 10.114 e 10.115 e, ovviamente, favorevole sull'emendamento 10.500.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Immagino che sugli emendamenti 10.107, 10.108 e 10.109 vi sia il parere favorevole visto, che sono conformi all'emendamento 10.800 del relatore. Per i restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

Chiedo scusa, ma devo dire che faccio veramente fatica ad ascoltare, non so se sia per il nuovo impianto oppure se è il mio udito che ha avuto un improvviso calo. Faccio fatica a seguire i lavori proprio per questioni di udito.

PRESIDENTE. Ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici, signor Ministro.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.102 e 10.103 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.104, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.105, 10.106 e 10.106a sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.800, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 10.107, 10.108 e 10.109 e preclusi gli emendamenti dal 10.110 al 10.500.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, le chiederei un breve accantonamento dell'emendamento 10.0.500 (testo 3) per un'ulteriore verifica di questo testo. Soltanto qualche minuto, nel frattempo possiamo procedere con gli articoli successivi.

PRESIDENTE. L'emendamento, pertanto, è accantonato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, potrei già esprimermi sull'emendamento 11.100 del senatore Fassone...

PRESIDENTE. Che taglia la testa al toro.

BOBBIO Luigi, *relatore*. ...perché è già regolato nella legge finanziaria, in particolare all'articolo 3. Ritiro dunque gli emendamenti 11.500 e 11.501 (testo 2).

PRESIDENTE. Quindi ha già espresso il parere favorevole sull'emendamento 11.100.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Come ha ricordato il relatore, questa fattispecie è già stata prevista nella legge finanziaria e quindi l'articolo 11 diventa ultroneo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, interamente soppressivo dell'articolo.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.101, mentre gli emendamenti 11.500 e 11.501 (testo 2) sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento in merito alla motivazione del parere contrario che la 5ª Commissione ha espresso sull'emendamento 11.0.500 (testo 2) da me presentato. Infatti nella previsione di tale emendamento non vi è alcuna ricaduta in termini di spesa, posto che saremmo nell'ambito di trasferimenti su domanda, i quali non comportano alcun tipo di indennità.

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, purtroppo ho ricevuto il parere contrario della 5ª Commissione senza motivazione e non vedo neppure in Aula, in questo momento, il presidente Azzollini.

Poiché si tratta di un emendamento aggiuntivo, propongo di accantonarlo momentaneamente in attesa di ascoltare il presidente Azzollini, che prego gli Uffici di contattare.

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.800 (testo 2), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 12.800 (testo 2) è favorevole.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.800 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100 (testo 2) e favorevole sugli emendamenti 13.500 e 13.501, da me presentati.

Formulo un invito al ritiro relativamente all'emendamento 13.0.500.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100 (testo 2), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.500, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.501, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 13.0.500, sul quale è stato formulato un invito al ritiro, si intende ritirato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Senatore Bobbio, ritiene di voler usufruire di una sospensione tecnica di qualche minuto?

BOBBIO Luigi, *relatore*. No, signor Presidente. Anzitutto ritiro l'emendamento 3.0.100.

Penso altresì di potermi esprimere sull'emendamento 10.0.500 (testo 3), introduttivo dell'articolo 10-*bis*, sul quale esprimo parere favorevole.

Illustrerò tale emendamento molto rapidamente. Questa ipotesi di nuovo testo, che è il terzo proposto, in particolare nella previsione aggiuntiva all'ultima parte del primo comma, riguarda sostanzialmente l'introduzione del concetto di organo di autogoverno della magistratura contabile. L'emendamento trova ragione nell'esigenza di ricomprendere in questo articolo anche un'opportuna previsione relativa all'omologo organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

Questa previsione adegua il criterio di elezione della relativa componente togata al principio della preferenza unica. Si tratta di un principio già vigente e non solo per l'organo di autogoverno della Corte dei conti, ma anche per il Consiglio superiore della magistratura, per effetto dell'ultima riforma del 2002. Viene introdotta in questo modo, per ciascun magistrato elettore, la possibilità di espressione di un solo voto di preferenza. Viene così, a mio avviso, eliminata quella che ormai costituisce una discrasia, ovviamente non sistematica, che residua nella sola magistratura amministrativa.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, sull'emendamento 10.0.500 (testo 3) mi rimetto alle decisioni dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.500 (testo 3), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Colleghi, abbiamo terminato l'esame e la votazione degli emendamenti, fatta eccezione per gli emendamenti 11.0.100, 11.0.500 (testo 2) e 11.0.501 (testo 2), sui quali c'è stata una richiesta di chiarimento al Presidente della Commissione bilancio da parte del relatore.

In attesa di ottenere i richiesti chiarimenti dalla 5ª Commissione, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 17,35).*

Riprendiamo i nostri lavori.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, sono pronto ad esprimermi su una nuova formulazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 2) che il relatore intende proporre.

Colgo l'occasione per dire che sul voto dell'articolo 8-*bis* erroneamente ho votato a favore mentre il mio voto è contrario, non per ragioni

di merito ma connesse al parere reso dalla 5ª Commissione sulla violazione dell'articolo 81.

PRESIDENTE. Sarebbe il colmo che il Presidente smentisse il parere della sua Commissione.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, a mia volta sono certo di essermi sbagliato nel mio voto dal momento che l'articolo 8-*bis* è palesemente scoperto sotto il profilo finanziario. Quindi, il mio voto è contrario e non favorevole come quello che ho erroneamente espresso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il Presidente della 5ª Commissione ci ha preannunciato una riformulazione dell'emendamento 11.0.500 (testo 2).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione è la seguente: «1. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2.

3. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, già che ci siamo mi può dare anche il parere sull'emendamento 11.0.100?

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il parere è contrario.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, sulla base dell'assicurazione da parte del relatore che nella legislazione vigente il trasferimento a domanda non comporta oneri per l'assenza di indennità aggiuntive o comunque oneri a carico della finanza pubblica, la nuova formulazione dell'emendamento 11.0.500 è conforme ai principi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Posso confermare che a legislazione vigente, in forza di una previsione costituzionale, il magistrato, nei casi al di fuori di provvedimenti disciplinari, si trasferisce soltanto a domanda, e quindi non è prevista alcuna indennità di trasferimento. Pertanto patentemente questa norma dovrebbe essere a costo zero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal senatore Frau.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.0.500 (testo 3), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.0.501 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

\* DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (*Misto-PRI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei repubblicani su questo disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario perché apprezziamo il tentativo di introdurre norme volte a garantire criteri più rigorosi per l'accesso alla magistratura, una separazione delle funzioni tra magistratura giudicante e magistratura requirente, la tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Non posso, peraltro, esimermi da alcune considerazioni analoghe a quelle già sviluppate in sede di discussione generale dal collega senatore Compagna. Non ritengo cioè che il complesso problema di un miglior funzionamento del nostro sistema giudiziario possa essere risolto da questo solo provvedimento, ma che occorra porre mano ad una revisione complessiva delle norme costituzionali sia per quanto riguarda i criteri di accesso alla magistratura, sia per quanto riguarda la composizione del CSM. In questo senso il senatore Compagna ed io presenteremo nei prossimi giorni un apposito disegno di legge.

Riteniamo infatti che il nostro sistema giustizia sia caratterizzato da due diversi mali: da un lato, la condizione di conflittualità dell'ordine giudiziario con gli altri poteri dello Stato, dall'altro una ormai congenita inef-

ficienza, specie nel settore del contenzioso civile. Ma questi due aspetti, apparentemente contraddittori, hanno in realtà la stessa origine, cioè lo *status* della nostra magistratura.

Negli anni '50, e ancora negli anni successivi, il giovane che entrava in magistratura aveva il compito di interprete della legge. Buon magistrato era colui che forniva la lettura più fedele del testo normativo. Successivamente, a partire dagli anni '70, è stata introdotta la tesi secondo la quale l'interpretazione non è, né può essere, una semplice lettura, ma è sempre necessariamente un atto di creazione: tesi codesta che sul piano logico formale contiene ovviamente una sua parte di verità, ma che ha finito con l'aprire la strada alla possibilità per il giudice di superare gli invalicabili limiti linguistici del testo normativo.

Un processo lungo e complesso, di cui sarà interessante un giorno scrivere la storia, portò alla fine degli anni '80 alla creazione di un nuovo modello di magistratura, che si è completamente sostituito al precedente. Se questo è il punto di arrivo di un'evoluzione cinquantennale, sarebbe assolutamente illusorio pensare di spostare indietro le lancette della storia. E le stesse norme introdotte per limitare l'interpretazione creativa in questo disegno di legge non ci sembrano una soluzione del problema. Ciascuno di noi può preferire l'uno o l'altro modello di magistratura, ma sul piano pratico il passato non ammette restaurazioni. La realtà è che siamo di fronte a due modelli del tutto eterogenei, anzi opposti fra di loro, e che certi comportamenti, che sono scandalosi se raffrontati al vecchio modello della magistratura, diventano del tutto normali e conseguenti se riferiti al modello nuovo.

Indietro però non si torna.

In queste condizioni, quindi, credo che il nodo di fondo sia quello di modificare almeno parzialmente i criteri di selezione per l'accesso alla magistratura. Bisogna cioè incominciare a pensare a un sistema di elezione diretta popolare dei magistrati, almeno per quanto riguarda i ruoli dirigenti. È del resto una vecchia tesi avanzata dalla sinistra alla Costituente, dagli onorevoli Gullo e Laconi, ed è la sola soluzione che può farci superare le polemiche sulla legittimazione del ruolo interpretativo e creativo della magistratura.

Credo che questa sia una riflessione complessiva che noi dobbiamo fare. Certo, non si può pensare a una modifica radicale di tutto il nostro ordinamento giudiziario, perché sappiamo che una modifica troppo radicale può aggiungere vizi nuovi ai vecchi vizi; ma, quanto meno per quanto riguarda i ruoli direttivi, credo che questa sia una misura a cui dobbiamo seriamente pensare.

Come dobbiamo pensare a una riforma del Consiglio superiore della magistratura. Anche qui oggi assistiamo, rispetto al dibattito alla Costituente, a una strana inversione delle parti: alla Costituente fu la sinistra, in particolare gli onorevoli Togliatti e Laconi, a sostenere, con Calamandrei e Leone, la tesi di un Consiglio superiore della magistratura paritetico fra membri laici e membri togati. L'onorevole Togliatti ebbe a dichiarare che questa era una garanzia per impedire le chiusure corporative e la se-

paratezza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato. Ebbene, una riflessione sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura credo sia qualche cosa che oggi deve essere fatta da tutti in uno spirito *bipartisan*.

Con il collega Compagna abbiamo pensato e indichiamo nel nostro disegno di legge una formula che era stata avanzata negli anni passati anche dall'allora ministro per le riforme istituzionali, onorevole Maccanico, cioè una composizione che ripeta il modulo della Corte costituzionale anche all'interno del Consiglio superiore della magistratura, attribuendo un ruolo di garanzia al Capo dello Stato e a quelli che saranno i membri del Consiglio superiore della magistratura da lui nominati, come elemento di equilibrio fra quelli di nomina politica e quelli eletti dai magistrati.

Ma a questo punto vi è un altro elemento che desidero sottolineare, perché fa parte del nostro dibattito di questi giorni. Nel disegno di legge, che affronteremo la prossima settimana, relativo alla riforma dell'ordinamento costituzionale, vi è una disposizione che riguarda il Consiglio superiore della magistratura. Ebbene, io credo che sia un grave errore introdurre una riformetta, una piccola modifica relativa alla nomina del Vice presidente in quella legge, perché questo significherebbe pregiudicare un più complessivo ragionamento (*Richiami del Presidente*) sulla riforma della composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Credo quindi (e introduco sin d'ora questo elemento di riflessione) che sarebbe opportuno stralciare quella norma per ricomprenderla in una generale revisione delle norme costituzionali che riguardano l'ordinamento giurisdizionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista al provvedimento al nostro esame.

Questo Governo ci ha abituati alle peggiori aberrazioni, sul piano legislativo e non solo, purtroppo. Sul tema della giustizia, poi, non c'è stato disegno di legge, proposta di riforma, che non abbia sollevato polemiche con l'indignazione di quanti hanno a cuore il tema delle garanzie, dei diritti e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La legge Cirami, la madre di tutte le leggi vergogna, atto notorio con il quale l'attuale classe dirigente del Paese formalizzava la propria determinazione a garantire l'impunità, insieme al lungo elenco di atti che abbiamo più volte denunciato in quest'Aula, hanno fatto scempio della giustizia che sebbene necessitava di riforme, questo Governo ha inteso soggiogare ai propri interessi.

Di tutto questo, la controriforma dell'ordinamento giudiziario che ci troviamo a dover votare altro non è che un ulteriore passaggio: una pro-

secuzione logica della crociata del vostro «imperatore» Silvio Berlusconi, che sta portando allo sfascio le istituzioni del nostro Paese.

I vostri mostruosi disegni di legge non suscitano nemmeno più il clamore iniziale, tanto rientra ormai nel senso comune democratico del Paese la consapevolezza, che quando il Governo in carica legifera in materia di giustizia (ma lo stesso vale per le televisioni e per l'intera partita del conflitto di interessi), non solo la Costituzione subisce colpi di maglio che ne mettono seriamente a rischio la tenuta, ma la natura stessa della legge – in principio norma astratta e generale – viene stravolta in nome degli interessi particolari del Presidente del Consiglio e dei suoi più stretti «amici».

La riforma dell'ordinamento giudiziario che state per approvare è una legge che, come è già stato sostenuto, solleva numerosi dubbi di incostituzionalità.

Si tratta di un testo pervaso da un'ispirazione punitiva nei confronti della magistratura: ispirazione tanto più censurabile in quanto motivata da circostanze contingenti e dalla volontà di tutelare interessi particolari.

Nel merito, la normativa è palesemente strumentale, intesa a introdurre un assetto gerarchico, burocratico e piramidale della magistratura, funzionale al suo controllo politico: sta in questo proposito la fonte del connotato autoritario che la informa.

Lo scenario che immaginiamo, e che forse voi della maggioranza sognate, è quello di un sistema in cui i magistrati non devono pensare e tanto meno esprimere liberamente il proprio pensiero, dunque, non sono cittadini come gli altri; per di più, non possono esercitare la propria funzione, dal momento che tra loro e la legge si frappone un giudice politico che valuterà la loro attività giurisdizionale misurandone il grado di «creatività» (cioè di compatibilità con le aspettative, i desideri e gli interessi prevalenti).

L'attacco che muovete all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non mette in discussione soltanto i diritti dei magistrati, ma anche quelli di ciascuno di noi, che rischiamo di essere sottoposti a indagini e a giudizi da una magistratura sorvegliata e richiamata all'ordine.

Non ci vuole una grande fantasia per capire che tutte queste misure obbediscono a un fine preciso: ritornare indietro di una cinquantina d'anni, riportare il nostro sistema giudiziario al periodo in cui i magistrati – rampolli della buona borghesia – erano anche politicamente omogenei alle classi dominanti e al potere politico. Nessun giudice si sognava di rompere le scatole se qualche operaio veniva schedato o ucciso dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Nessun magistrato si interessava nella ricerca di fantomatiche collusioni tra mafia e politica (semplicemente perché era cognizione comune che la mafia non esisteva). E tanto meno si permetteva di indagare su presunti reati commessi da imprenditori e uomini politici.

La «battaglia» contro la magistratura è un pezzo fondamentale della guerra alle istituzioni democratiche e persegue due obiettivi fondamentali: garantire l'impunità dei potenti e trasformare il sistema giudiziario in un'arma a loro disposizione contro avversari e ostacoli di qualsiasi natura.

L'onorevole Berlusconi è persuaso di incarnare il Governo, considera che l'Esecutivo riflette la volontà della maggioranza parlamentare e crede fermamente che quest'ultima sia l'unica depositaria della legittimazione democratica. Egli pensa che nella sua persona risieda lo spirito vivente della democrazia e non tollera che altri poteri, altri organi, altre articolazioni della sfera istituzionale e della società civile attraversino la sua strada e ostacolino i suoi propositi. Ora, è indubbio che il suo Governo attraversi un momento di grave difficoltà.

Il Governo traballa, avverte la precarietà degli equilibri su cui si fonda e che considerava all'inizio saldissimi. Ma non per questo è disposto a rivedere i propri progetti, a riscrivere in termini meno ambiziosi i propri programmi. Come un giocatore disperato sceglie di rilanciare, pensando che nulla sia peggio della sua cacciata.

Il voto contrario di Rifondazione Comunista su questo provvedimento si spiega perché siamo contro questa idea, per accelerare la cacciata del Governo, e impedire lo sfascio delle istituzioni e il disastro del Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro il più fermo e deciso voto contrario sul provvedimento che l'Aula si accinge a votare.

Anche volendo abbandonare il pur necessario piano dei principi per limitarci a verificare semplicemente la futura efficienza di questo nuovo ordinamento giudiziario, signor Ministro, lei che si dichiara così attento al piano dell'efficienza sia certo che questo nuovo ordinamento giudiziario non funzionerà. Questo perché ha disegnato un magistrato piccolo piccolo, preoccupato soltanto dei suoi titoli per gli esami e altresì di non incorrere in provvedimenti disciplinari anche per fatti attinenti all'esercizio dei suoi diritti costituzionali.

Non funzionerà perché il magistrato sarà distratto dai suoi normali incombenzi da un *tour de force* di esami assolutamente dissennati. Non funzionerà, perché disegna una struttura della magistratura verticistica, apicale, quando la Costituzione vuole divisioni soltanto per funzioni.

Non funzionerà, signori senatori – e ognuno di questi non funzionamenti, da persona che sta sul campo da quarant'anni, è per me una sofferenza fisica prima che un'opposizione politica –, perché con la separazione delle carriere voi avrete un pubblico ministero che perderà la cultura della giurisdizione e sarà pericolosissimamente vicino al potere esecutivo. Non funzionerà perché anche qui una rotazione senza senso, dissennata, degli uffici creerà riserve di posti e quindi una dislocazione di forze in punti vuoti che non consentirà un funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Ancora, non funzionerà perché avete attivato una Scuola della magistratura che non ha una direzione e, come Arlecchino «servitor di due pa-

droni», sarà un Arlecchino «servitor di sei padroni»: dovrà chiedere sei pareri a sei enti distinti e diversi e perciò non funzionerà.

Non funzioneranno i consigli giudiziari, perché voi li avete demagogicamente aperti ai rappresentanti dei Consigli regionali, ai rappresentanti dell'Avvocatura e dell'università, che però avranno una funzione esornativa, non pratica e quindi di nessuna utilità.

Non funzioneranno le procure militarizzate e gerarchizzate, dove il sostituto sarà appunto destituito di poteri autonomi; e se non funzionano le procure voi non risponderete all'esigenza di prevenzione e repressione dei reati che nasce e sale dal Paese. Voi non potete creare delle procure che non funzioneranno e dire poi che siete accanto alle vittime dei reati. Fare questo è una contraddizione in termini.

Ancora, non funzionerà il procedimento disciplinare. Guardate che il fatto di prevedere un procedimento disciplinare a fronte della mera adesione ad un movimento politico è gravissimo; mera adesione – ripeto – ad un movimento politico, anche sacrosanta.

Voi che siete tanto pronti a parole a rivendicare la libertà di pensiero create una categoria che non ha più pensiero, non ha più vita. Voi svuotate di contenuto queste persone, perché in realtà voi non state facendo un ordinamento giudiziario, voi state compiendo una vendetta. Questo è il punto fondamentale. Voi state creando una categoria che non ha più dignità, perché se io non posso neanche più firmare un appello contro la pena di morte non ho più dignità.

Voi state creando una categoria che sarà presto deserta, perché nessuno potrà accettare di essere sottoposto a procedimento disciplinare quando espone le sue idee e le espone davanti alla collettività attraverso un giusto esercizio dei suoi diritti politici.

Allora, se è così, se guardando a un anno e otto mesi di lavoro debbo constatare che il Governo e la maggioranza hanno cambiato idea tantissime volte, talora anche in forza di rilievi dell'opposizione (e questo cambiamento di idee dimostra che avete idee assai poco chiare), il punto di arrivo è che non avete migliorato di un ette il punto di partenza.

Voi create un ordinamento giudiziario che rappresenta lo sfascio totale delle strutture giudiziarie, quelle strutture giudiziarie che sono necessarie per il Paese, perché senza di esse non può esserci recupero dei risarcimenti per le parti offese; senza processi non c'è recupero di quel patto sociale rispetto a chi metta in atto una violazione del patto sociale stesso e merita comunque di avere un giusto processo. Voi avete dissestato, state dissestando e vi accingete a dissestare. Per fortuna, secondo i tempi, il vostro dissesto incomincerà molto vicino al maggio 2006: è l'unica nota consolatoria che abbiamo in questo momento!

Il popolo italiano sarà il primo ad essere penalizzato da tale riforma, perché i processi saranno più lenti, perché l'inefficienza aumenterà e voi annullerete questa macchina, che già stenta oggi a funzionare, fermandola per sempre. Siamo certi che il popolo italiano, che è poi l'unico riferimento e che sarà certamente penalizzato da tutto ciò, quando forse non sarà ancora entrata in vigore la presente legge vi risponderà con lo stesso

fermissimo no che io, personalmente e a nome del mio Gruppo, vi rispondo in questo momento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Sodano Tommaso*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, come talvolta si dice, tanto tuonò che piovve! Dopo due anni e mezzo di temporali e di sommovimenti in cielo (ma non solo), finalmente, anche se non ci troviamo dinanzi ad un acquazzone vero e proprio, i tuoni hanno partorito una pioggerellina che è ancora poco intensa, ma rappresenta tuttavia un inizio.

Condividiamo la proposta di legge che spero passerà il vaglio del Senato quest'oggi, anche se vi sono aspetti su cui abbiamo discusso. Il mio Gruppo è contento che si affronti la gestione dell'ufficio della procura in un modo che, anche se demonizzato dall'opposizione, rende finalmente responsabile il procuratore capo dell'azione penale dotandolo di mezzi (cioè la scelta dei sostituti) che gli permettano di gestire l'ufficio e di assumerne la responsabilità.

Si tratta di una sistemazione che è stata condivisa anche dall'opposizione, viste le votazioni che si sono succedute, soprattutto in riferimento all'articolo che riguarda la maggiore efficienza dell'ufficio del giudice, accompagnandolo con professionalità che gli permettano di concentrarsi sul lavoro di tipo più qualificato, avendo alle spalle il lavoro preparatorio svolto dagli assistenti.

Sono particolarmente contento dell'articolo 7, che condividiamo completamente. Infatti, al di là di quanto è stato paventato nelle valutazioni dei colleghi della minoranza, vogliamo che la figura del giudice, del magistrato, sia al di sopra di ogni sospetto. È pur vero che ciò vale in tutti i campi: qualsiasi professionista deve avere una immagine che lo renda, anche all'apparenza, garante delle proprie prestazioni. Ma mentre il comune cittadino può cambiare un professionista rivolgendosi ad un altro quando vuole, la Costituzione prevede che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale predeterminato per legge.

Da ciò scaturisce l'esigenza che un cittadino, che si trova di fronte ad un magistrato di cui non accetta l'immagine pubblica o la cui immagine pubblica non lo tranquillizza, sia comunque garantito dalla legge, dal Parlamento, il quale con le sue iniziative legislative ha il dovere di tranquillizzare il cittadino. Per questi motivi siamo favorevoli all'articolo 7 e non pensiamo che esso sia foriero di disgrazie, come previsto da qualcuno.

Finalmente, in questa giornata, arriviamo all'obiettivo dell'attesa riforma. Certo, abbiamo avuto qualche problema. Ci sono state discussioni all'interno della maggioranza, nella quale vi è stato qualche mal di pancia, soprattutto di chi è più vicino, legittimamente, ai magistrati.

## Presidenza del vice presidente DINI

(Segue TIRELLI). Il senatore Fassone, dal canto suo, ha puntualmente ipotizzato che l'approvazione del disegno di legge in esame comporterebbe una mancanza di interventi adeguati. Il collega Zancan, che ora non vedo, si è stracciato le vesti prefigurando scenari apocalittici, con aule dei tribunali trasformate in gironi da inferno dantesco, previsione che onestamente non mi sento di avallare. Ma il collega Zancan ci ha abituato a queste fosche previsioni, che per fortuna non si avverano mai.

C'è stato qualche ripensamento. Lo stesso Ministro ha dovuto mettere da parte il suo cuore rivoluzionario e adattarsi non dico a dei compromessi, ma a dei cambiamenti di direzione che hanno reso possibile una larga convergenza della maggioranza sul provvedimento.

Anche noi della Lega Padana abbiamo messo da parte le nostre ansie rivoluzionarie e con volontà ci siamo seduti per risolvere questo problema. Qualche mal di pancia c'è stato, ma come diceva Jerome K. Jerome «a nessuno viene il mal di mare stando a terra». A qualcuno sarà anche venuto un po' di mal di mare, ma finalmente siamo in navigazione, finalmente affrontiamo una stagione di riforme – devo dire per la prima volta – che è il motivo per cui l'elettorato ci ha mandato qui quasi tre anni fa.

Spero che questo sia solo l'inizio e mi auguro che questa riforma non sia l'ultima. È solo una delle riforme necessarie (e spero venga presto portata a termine), è solo un preambolo a riforme ben più importanti che stiamo affrontando in questo momento. Non è una colpa fare le riforme, come afferma qualcuno, bensì il nostro compito, quello che ci hanno indicato gli elettori, e se veniamo meno a tale compito commettiamo come minimo – per stare in tema – il reato di omissione di atti di ufficio.

Per tali motivi siamo favorevoli al disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Compagna*).

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, l'ordinamento giudiziario è vecchio di circa sessant'anni. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le istituzioni, sono cambiati soprattutto gli uomini, quindi la riforma era urgente e improcrastinabile. Da una certa parte, da quella parte, si sono uniti senza conoscersi, convivono senza amarsi, sono tenuti insieme da un unico collante, quello di essere sempre e comunque contro: intanto siamo contro, poi una motivazione si troverà. Di questo passo però credo che prima o poi si divideranno senza nemmeno rimpiangersi.

Da questa parte, dalla mia parte, si è peraltro continuato per troppo tempo a sfiorare delle certezze senza mai toccarle. Ora finalmente una scelta è stata fatta. La si è proposta al dibattito dappertutto, attraverso i *media*, nelle Commissioni e ora in Aula. Si potrà essere d'accordo su alcuni punti, si potrà dire che vi sono delle lacune, però sulle regole fondamentali bisogna assolutamente concordare. Sul principio dell'assoluta divisione dei poteri occorre essere d'accordo. Non si può cedere per nessun motivo.

Chi scalpita di fronte ad ogni proposta, tirando in ballo l'indipendenza della magistratura, deve anche rendersi conto che non si può cadere nella dipendenza dalla magistratura. Tutti i problemi sulla separazione delle carriere, sulla terzietà dei giudicanti, sui limiti dell'interpretazione delle leggi sono nati proprio da uno sconfinamento dell'ordine giudiziario nel territorio del potere legislativo.

Finalmente siamo di fronte ad un disegno di legge organico, che contempla un po' tutto ciò che riguarda la magistratura, a cominciare dall'accesso. A questo proposito, vi sono numerose novità. Ad esempio, non ci si accontenta più di una preparazione meramente teorica e nozionistica, ma si pretende dal candidato anche una preparazione pratica, concreta.

Inoltre, si passa alla progressione di carriera abbandonando quell'automatismo che tanti danni ha prodotto. Proprio nella discussione generale un collega (se non erro, il senatore Zancan) ha ricordato che, quando era un giovane avvocato, si presentò davanti alla porta dell'ufficio di un magistrato chiedendo di poter parlare con lui; l'uscire, però, gli disse di lasciar stare perché il magistrato stava studiando, facendo quindi intendere che non andava disturbato.

Se devo essere sincero, preferisco un magistrato che sia occupato a studiare, a prepararsi per un concorso, piuttosto che un magistrato che non è presente – come è capitato e come capita ancora – perché è andato a sciare, a giocare a tennis o perché impegnato in altre amene occupazioni. Una carriera automatica porta proprio ad una mancanza di interesse, di sprint, di incentivo: tanto basta invecchiare e la carriera è assicurata!

Ora farò solo qualche breve accenno ad alcuni temi particolari, dei quali si è molto parlato.

In merito alla separazione delle funzioni fra magistrati requirenti e giudicanti, non capisco il motivo di tanto stupore, dal momento che si tratta semplicemente di attuare la filosofia del nuovo codice di procedura civile del 1987 e delle modifiche apportate nel 1989 all'articolo 111 della Costituzione. Il pubblico ministero è una delle due parti; è il capo della polizia giudiziaria. Il giudicante, invece, deve essere terzo, al di sopra delle parti, deve avere uguale distanza dalle parti stesse. A mio avviso, ciò non mortifica l'indipendenza della magistratura, anzi la esalta. L'autonomia della magistratura, poi, è una garanzia per tutti i cittadini.

Si è discusso anche in ordine al tema dell'interpretazione creativa, ma nel merito l'ultimo emendamento presentato dal relatore ha eliminato ogni discussione, così come un altro emendamento del relatore ha fatto cadere ogni discussione in ordine al problema della tipicizzazione degli

illeciti disciplinari, riguardante l'appartenenza a partiti o ad altri equivalenti raggruppamenti o movimenti. Per la verità, è un po' superficiale affermare che il magistrato è un uomo come tutti gli altri e che, quindi, ha il diritto di avere proprie idee, un proprio modo di pensare e di vedere le cose.

Tutto ciò è vero, però dobbiamo sempre tenere presente che l'esigenza non è tanto quella di difendere i diritti dei magistrati, quanto quella di difendere i diritti dei cittadini. Un cittadino in procinto di essere giudicato da un magistrato che qualche giorno prima ha partecipato ad un corteo o si è schierato in una manifestazione può quantomeno avere la tremarella, perché sa che avrà di fronte un giudice non imparziale, non al di sopra delle parti, non equidistante dalle parti. Infatti, partecipando a quel corteo o a quella manifestazione, il magistrato ha già espresso le proprie idee.

Si è parlato, infine, di gerarchizzazione della procura, di ritorno all'antico e di regresso. Chiedo, però, se si preferiscono l'unicità e l'efficienza dell'ufficio di un pubblico ministero a quegli spettacoli che ci hanno propinato determinate procure, come ad esempio quelle di Palermo, Napoli, Messina e Brescia. Senza alcun dubbio, io opto per l'unicità e l'efficienza dell'ufficio del pubblico ministero.

Sono questi sostanzialmente gli aspetti più discussi, sono però anche quelli che hanno toccato di più l'opinione pubblica. È inutile negare che quest'ultima sta attraversando un periodo di scarsa fiducia nei confronti della magistratura. Svolgo da quarant'anni la professione di avvocato e ricordo benissimo i tempi in cui il magistrato era portato da tutti in palmo di mano, in cui del magistrato si aveva il massimo rispetto perché da lui usciva, se non la verità, una certa approssimazione di verità, se non la giustizia, una certa approssimazione di giustizia.

Oggi, purtroppo, non è più così. Il disegno di legge in esame tenta di riportare nella pubblica opinione tranquillità e fiducia nella magistratura, la convinzione che la magistratura è la garanzia di tutti i cittadini.

Considero pertanto epocale il provvedimento che stiamo per votare e quindi l'UDC lo voterà con convinzione, sperando che abbia vigore per tanto tempo quanto lo abbiamo atteso. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo circa due anni chiudiamo la discussione di un provvedimento particolarmente impegnativo, uno dei disegni di legge più di sistema licenziato in questa legislatura dal Senato. È un provvedimento che porta in sé le tracce della fatica perché, leggendolo, sembra di vedere la stratigrafia di una città antica, con tutti gli strati delle distruzioni successive e della edificazione finale.

Dentro questi diversi gradi di lettura abbiamo tutta la contingenza di uno scontro politico e di preoccupazioni eminentemente politiche: non politiche per il funzionamento della giustizia ma per i rapporti tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ne è venuta fuori una legge scritta in modo molto macchinoso; lo ammetteranno anche i colleghi della maggioranza: si fa molta fatica a orientarsi in queste norme e a cogliere – se non fosse per il dibattito di due anni – il filo logico che accomuna orientamenti e principi. È un provvedimento scritto male e in genere si dice che chi scrive male non pensa bene. È un provvedimento pieno di rimandi e di non detti, come abbiamo cercato di dimostrare e di ricordare con alcuni riferimenti specifici nel corso del dibattito sia in Aula sia in Commissione.

Torno su quello che considero l'architrave interpretativo della discussione e della legge. Sono stati dichiarati buoni principi ma ne è sortita una legge che non rispetta quei principi. La maggioranza ha indicato obiettivi al Paese, spesso condivisibili, ma ha fatto una legge che tradisce quei principi. Nessuno di noi si sarebbe tirato indietro, lo abbiamo detto ripetutamente, di fronte alle esigenze di avere una giustizia più imparziale, di avere magistrati più preparati e più responsabili, di avere una tipizzazione degli illeciti disciplinari, di avere una magistratura meno esposta alle possibilità della politicizzazione dei propri interventi e delle proprie decisioni.

Tuttavia, questi obiettivi condivisibili sono stati inseguiti formalmente producendo spaccature successive all'interno del Parlamento, ma anche tra il potere politico e la stessa magistratura, tra il Governo e la stessa magistratura, perché l'applicazione pratica di questi enunciati nella legge è traditrice.

Credo che questo ci aiuti un po' a leggere in filigrana quello che stiamo facendo. Da un lato, si dice – ci è stato detto anche qui – che, contrariamente alle previsioni apocalittiche dell'opposizione, il Consiglio superiore della magistratura oggi funziona benissimo, che non ce n'è mai stato uno così efficiente: così efficiente che gli si sottraggono dei compiti e delle funzioni, così efficiente che si decide di intervenire sull'architettura costituzionale, perché questa è una legge che intacca alcuni lineamenti della nostra Costituzione, sottraendo delle funzioni al Consiglio superiore della magistratura per trasferirle altrove. Il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilevanza costituzionale che risulta impoverito da questa legge a vantaggio di altri luoghi dentro i quali si produce giurisdizione.

Si sostiene di volere una giustizia meno politica, però vi invito a cogliere questa costante, cari colleghi: avete mutato le proporzioni nel Consiglio superiore della magistratura a vantaggio della componente politica, avete introdotto con questa legge nei consigli giudiziari una componente di nomina politica, nella prossima riforma costituzionale che riguarda la Corte costituzionale vi accingete ad allargare ancora la quota di nomina politica.

Vi è, cioè, il rifiuto a parole della magistratura che obbedisce a dei convincimenti politici, ma sicuramente c'è il perseguimento organico, li-

neare di una magistratura che venga governata da organi nei quali la componente di nomina politica tende ad allargarsi, dai consigli giudiziari fino alla Corte costituzionale. Questo che cos'è? È indipendenza della magistratura dalla politica? Credo che debba comunque essere spiegato perché chi propone di spolicizzare la magistratura continua ad aumentare negli organi di governo della magistratura la quota di nomina politica. Questo è un bel mistero e ci torno.

Come è un bel mistero la vostra bocciatura di un nostro emendamento che tendeva a rompere definitivamente i rapporti tra l'attività politico-partitica e l'attività giudiziaria. Continuo a chiedere per quale ragione un magistrato che entra in politica, prende parte alle campagne elettorali e fa lotta politica per dieci o per quindici anni può tornare tranquillamente a fare il magistrato. È un emendamento che abbiamo presentato e che è stato bocciato da coloro stessi che sostengono che pure l'apparenza deve essere salvaguardata. Mi domando un cittadino, di fronte a un ex uomo di partito quale apparenza di imparzialità può nutrire al proprio interno, scusate. Sono decisioni che sono state prese qui dentro. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Allora, i principi ai quali ci ispiriamo quali sono? Quali sono questi principi di efficienza?

L'efficienza è stata cercata poco con questa legge, perché gli obiettivi che si intendevano perseguire potevano essere indicati con una legge che non toccasse i principi e i lineamenti costituzionali, potevano essere ricercati con una legge che non inficiasse l'unità funzionale di coloro che amministrano la giurisdizione così come accade, per esempio, con il doppio accesso alla magistratura con il doppio concorso. Sarebbe stato anche importante, credo meritorio, da parte della maggioranza sostenere che esistono percorsi di formazione professionale distinti tra coloro che esercitano funzioni distinte, ma il doppio accesso significa ratificare non l'unicità della funzione del magistrato ma la doppiezza, la duplicità della funzione.

A me pare, ancora, che la struttura gerarchica come è stata indicata non farà che rallentare il funzionamento della giustizia. Mi ha colpito, signor rappresentante del Governo, vedere all'inaugurazione dell'anno giudiziario che gli esponenti del Governo sono stati costretti a leggere un discorso messo tra virgolette a nome del Ministro; forse lei non l'ha fatto ma il rappresentante del Ministero sì. Mi ha colpito vedere gli «ambasciatori» del Ministro di fronte ai magistrati non poter esprimere i concetti del Ministro con le loro parole ma dover leggere un documento tra virgolette. Ebbene, in quel documento letto tra virgolette era indicata la priorità dei problemi della giustizia oggi: al primo posto i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, al secondo posto il tempo dei processi.

Io avrei avuto almeno il pudore di invertire la priorità e di dire che il primo problema in Italia è il tempo dei processi e che la riforma della giustizia deve provvedere anzitutto a fornire una giustizia equa e veloce ai cittadini. Ma non è questo visibilmente l'obiettivo prioritario di questa legge, che obbedisce a quella priorità che è stata candidamente enunciata

dal Ministro all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E noi, allora, stiamo operando con questa legge all'interno di un clima che non è incoraggiante. Non è vero che l'opposizione ha detto sempre dei no; io credo che l'opposizione abbia cercato di esprimere una sua cultura dentro questo lungo dibattito, proponendo, facendo emendamenti e cercando di esprimere un bisogno vero di mutamento dell'ordinamento giudiziario.

Vedete, quello che ci distingue, e che rappresenta poi il vero discrimine, è tra coloro che pensano che una riforma della giustizia non si possa fare avendo un timore referenziale nei confronti delle opinioni dei magistrati e coloro che invece non solo non vogliono avere alcun timore referenziale, ma sono animati da spirito punitivo nei confronti dei magistrati. C'è un abisso tra non avere timore referenziale ed essere animati da uno spirito punitivo!

Questa è una legge che purtroppo incarna lo spirito punitivo, ed io non credo che produrrà delle conseguenze apocalittiche, perché questa democrazia ha dimostrato di avere i suoi anticorpi, ma sicuramente non farà migliorare il funzionamento della giustizia; essa indica un cattivo atteggiamento del potere politico nei confronti delle proprie responsabilità di Governo e nei confronti del principio di indipendenza della magistratura, indica una sottovalutazione nei fatti da parte del Parlamento di quelli che sono i problemi più urgenti della giustizia. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni*).

MUGNAI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che ci accingiamo a votare non è affatto una riforma contro la magistratura, come surrettiziamente si è cercato di far credere, ma, nell'interesse di tutti i cittadini, è volta al recupero dell'efficienza del sistema giustizia attraverso un ordine giudiziario che operi rigorosamente nel solco della Costituzione.

Non sono affatto in discussione, cari colleghi, indipendenza ed autonomia della magistratura; semmai si sono volute e dovute correggere quelle derive ideologiche e quelle eccessive dilatazioni dei ruoli, primo fra tutti quello del Consiglio superiore della magistratura, che hanno determinato delle distorsioni nel sistema giudiziario ormai non più tollerabili dal corpo sociale. Negare che nel Paese vi sia un diffuso senso di distacco tra i cittadini e i magistrati, un radicato senso di sfiducia verso il sistema giustizia, sarebbe l'ipocrita negazione di un dato di fatto di amara, generale consapevolezza. E non vi è dubbio che l'attuale insoddisfacente assetto dell'ordinamento giudiziario, da tutti riconosciuto, abbia pesantemente contribuito a determinare tale situazione. Ci avviamo, tra l'altro, verso uno spazio giudiziario comune europeo. Ed ancor più necessaria si appalesa, quindi, la riorganizzazione della macchina della giustizia.

La riforma dell'ordinamento giudiziario vuole dare una risposta soprattutto all'aspetto strutturale della crisi di tale settore, affrontando il nodo legato in senso ampio alla professionalità dei magistrati attraverso la riforma dei criteri che regolano l'ingresso in carriera, la separazione delle funzioni, la professionalità dei magistrati, la loro progressione in carriera. E quale modo migliore, onorevoli colleghi, per farlo se non combattere il falso mito dell'automatismo delle carriere ed il pernicioso vizio dell'eccesso di autoreferenzialità, con le derive corporative che ne sono discese e ne discendono e quegli eccessi di autonomia individuale, stigmatizzati, peraltro, dallo stesso relatore di minoranza, laddove ha convenuto sulla necessità di un robusto codice deontologico quale antidoto a questo preoccupante fenomeno.

Ed è in questo solco virtuoso che si collocano, quindi, i pilastri della riforma incentrati: sulla formazione, attraverso l'istituzione di un'apposita scuola, limitando così l'autoreferenzialità del Consiglio superiore della magistratura e, purtroppo, della magistratura tutta; sulla progressione in carriera, legata al merito e regolata dal meccanismo dei concorsi, l'unico che può ragionevolmente garantire l'indispensabile rispetto di tale fondamentale principio, escludendo decisioni discrezionali troppo spesso legate a logiche del tutto indipendenti dalle qualità del candidato. E ciò senza pregiudizio per l'attività dello stesso candidato, anzi di stimolo alla stessa, venendo infatti esaltata la formazione ottenuta attraverso il lavoro; sulla separazione delle funzioni requirente e giudicante fin dalla fase iniziale, attuata mediante distinti concorsi e precise regole per il passaggio da una funzione all'altra, che, nel rispetto del dettato costituzionale, esalta quel principio di terzietà del giudice che costituisce il cardine di un sistema giudiziario degno di tal nome, contribuendo tra l'altro sensibilmente a ricostruire un clima di fiducia nel rapporto tra cittadini ed amministrazione della giustizia; infine, sulle disposizioni in materia disciplinare, che hanno quale unico scopo – lo sottolineo – quello di tutelare il primario diritto del cittadino ad essere giudicato da un magistrato formalmente e sostanzialmente imparziale senza conculcarne l'indispensabile attività interpretativa, ma evitando che travalichi in altra funzione, sia essa legislativa che amministrativa.

Ed al riguardo, onorevoli colleghi, non possono esservi equivoci se vogliamo un magistrato che sia esclusivamente il fedele applicatore della legge.

Forse questa riforma non risolverà tutti problemi, ma certamente è un passo avanti quasi epocale rispetto al nulla che abbiamo ereditato e all'inerzia di chi ci ha preceduto. Quindi, convintamente Alleanza Nazionale la voterà. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Salzano*).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Il disegno di legge in questione reca la data del 29 marzo 2002. Sono passati da allora quasi due anni di confronto serrato e corretto, rispettoso, maturo su taluni punti e su taluni principi; due anni nei quali molte delle nostre tesi, delle nostre proposte sono state prese in considerazione, ma i punti cruciali, critici per noi, non si sono scalfiti.

Voi, signori del Governo e della maggioranza, avevate di fronte un'occasione che non è iperbolico definire storica. Storica perché pretesa dalla VII disposizione finale della Costituzione e perché attesa da oltre mezzo secolo.

Potevate e dovevate metter mano a uno statuto della magistratura nel suo complesso, ordinaria e onoraria, in tutte le figure frastagliate che sono emerse negli ultimi lustri: non l'avete fatto.

Potevate e dovevate partire soprattutto dallo stato di sofferenza oggettiva dell'amministrazione della giustizia e dei cittadini che ad essa sono costretti a rivolgersi per agire non sul modello processuale, ma sul comportamento degli operatori, attraverso quella costruzione di valori simbolici che è lo sfondo costante di una legge di grande respiro come questa: non l'avete fatto.

Potevate e dovevate far comprendere che l'indipendenza della magistratura è indipendenza del giudicare, ma è responsabilità nel gestire il lavoro del giudizio, valorizzando quella cultura dell'organizzazione che sta faticosamente diffondendosi tra i magistrati: non l'avete fatto.

Potevate e dovevate far diventare carne e sangue della magistratura non la categoria della soggezione, ma le conquiste culturali del rito accusatorio, che ha trasformato il processo da riaffermazione dell'ordine giuridico violato a conflitto tra tutela della società e diritti di libertà.

Potevate e dovevate sottolineare la cultura delle regole e non del risultato e invece avete avviato una separazione delle carriere di fatto che a questo porterà.

Tutto questo dovevate fare e invece cosa avete fatto? Meritocrazia, controllo, censura: questi sono i tre cardini della riforma. Meritocrazia su un merito inteso in modo distorto; controllo come orientamento di un'indipendenza che in qualsiasi modo la si riguardi è comunque attenuata; censura su ciò che il magistrato può e deve fare al di fuori dell'esercizio della professione.

Certo, molte delle nostre osservazioni sono state prese in esame e ne avete fatti di passi indietro: la scuola presso la Cassazione non c'è più; non ci sono più le commissioni per l'avanzamento in Cassazione formate all'interno di una rosa presentata dal Ministro; i concorsi per titoli ed esami sono stati edulcorati; il vicario in procura rappresenta, in fondo, quell'aggiunto che abbiamo ripetutamente sollecitato; l'interpretazione creativa è saltata; la partecipazione ad attività *lato sensu* politiche è stata ridimensionata. Dico tutto ciò non per un revanscismo che sarebbe infantile, ma perché ciò dimostra che questa legge era nata con intenti punitivi che si sono scontrati con il senso della realtà, con il limite della Costitu-

zione e – se mi è consentito – anche con la fermezza della nostra opposizione.

Cosa è rimasto nonostante questi passi indietro? I punti critici di cui ho parlato: la concorsualità sulla quale non tornerò, se non per affermare che, al di là della sottrazione di energie nel lavoro giudiziario, che sarà comunque inevitabile, al di là del fatto che misurerete, nonostante gli emendamenti del relatore, quello che il giudice sa e non quello che fa, avete ricondotto il testo ad una riproposizione di una gerarchia implicita contraria all'articolo 107 della Costituzione.

Abbiamo impiegato trent'anni per cercare di capire e far capire che il giudice d'appello non è un giudice superiore, ma successivo. Avete ribaltato questa concezione faticosamente assunta. Avete introdotto una struttura gerarchica e monarchica dell'ufficio del procuratore della Repubblica, dimenticando proprio quei valori simbolici che si accompagnano a riforme di questo tenore. Mi permetta, signor Ministro, di leggere poche righe di uno studioso profondo degli ordinamenti giudiziari, il Damasca. Egli afferma che quando il pubblico ministero è inquadrato in una piramide di potere statale chiaramente non potrà calzare lo stesso paio di scarpe che porta l'imputato; anche il pubblico ministero di livello meno elevato ha legami con il centro del potere statale. Il cittadino, in una contesa che voi e noi abbiamo sempre ritenuto debba essere paritaria (l'uguaglianza delle parti), non si troverà più di fronte un alto dignitario dello Stato, ma il potere nella sua interezza, attraverso la filiera del sostenuto, del capo e del capo nominato attraverso il concerto con il Ministro. Anche questo non è positivo.

Infine, l'ultimo baluardo sul quale siamo riusciti a incidere solo minimamente – purtroppo – e che giustifica, quindi, la nostra forte opposizione è quello della limitazione delle libertà politiche del magistrato. Molto è già stato detto e non tornerò sulla diatriba partiti, movimenti e quant'altro. Mi sia consentito però leggere poche righe che riguardano un suo predecessore, signor Ministro. Il 6 giugno 1944 il primo Guardasigilli dell'Italia liberata emanava la circolare n. 285 che lei, signor Ministro, potrà trovare nei suoi archivi. Essa rimuoveva il divieto per i magistrati, introdotto dal regime fascista, di pubblica professione di fede politica e di iscrizione ad associazioni o a partiti politici. In essa si affermava che la partecipazione alla vita politica è un dovere civico; che sarebbe un privilegio odioso per i funzionari dell'ordine giudiziario contrastare loro l'adempimento di questo dovere, limitando *a priori* nei loro riguardi l'esercizio dei diritti politici al semplice atto del dare il proprio voto alle elezioni. Questo Ministro si chiamava Arangio Ruiz ed era di specchiata fede liberale.

La legge – come ho detto e credo fermamente – è creazione di valori simbolici, e i valori simbolici che usciranno da questo ordinamento sono pesantemente negativi. L'effetto di questa riforma, signor Ministro, non sarà né un giorno in meno nella durata dei processi né un errore giudiziario in meno né un grammo in meno del pesante disservizio della giustizia.

Sarà semplicemente una magistratura un po' più tecnica e un po' meno indipendente; un po' più conformista e burocratica e un po' meno coraggiosa, quel coraggio che tutti chiediamo quando pretendiamo l'esposizione della medesima nel contrasto alla criminalità organizzata e terroristica; sarà un po' più intimidita e un po' meno convinta di quel principio al quale io ho sempre prestato grandissima fede, e cioè che in questo mestiere fare molto di più del proprio dovere è esattamente il proprio dovere. Molti oggi lo praticano, molti di meno lo praticheranno domani.

Per questi motivi e per molti altri che l'economia di tempo non mi consente di riprendere, confermo il voto negativo del nostro Gruppo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni.*)

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, signori senatori, Forza Italia voterà questa legge di riforma dell'ordinamento giudiziario convinti come siamo che essa costituisca un passo importante e fondamentale, certamente non il solo, certamente non l'unico verso la soluzione della crisi della giustizia; una crisi che ingenera sfiducia nelle istituzioni e che può condurre i cittadini all'idea che si possano percorrere ipotesi alternative rispetto ai tracciati della legalità.

Una riforma che riguarda ogni aspetto dell'attività del magistrato: la vita, l'organizzazione, l'accesso come reclutamento, la carriera legata al merito e non ad automatismi temporali, la funzione requirente e giudicante. Una riforma che si presenta necessaria perché l'attività giurisdizionale oggi incide sempre di più sull'aspetto dei rapporti non solo giuridici, ma anche sociali ed economici del cittadino e quindi contribuisce a definire la democrazia.

L'importanza e la delicatezza del ruolo del magistrato ci impongono quindi di rispondere ad una domanda: ma quale magistrato noi vogliamo? Attraverso la riforma noi abbiamo tentato di definirlo e caratterizzarlo: un magistrato indipendente ed autonomo, imparziale, adeguatamente formato, professionalmente capace. Un magistrato che, in definitiva, fornisca ai cittadini una risposta efficiente e tempestiva.

Contro questa riforma vi è stata la consueta levata di scudi di parte della magistratura, sostenuta dall'opposizione, fondata unicamente sulla consueta rivendicazione della propria indipendenza e della propria autonomia che sarebbero state lese dalle modifiche apportate dal nuovo testo.

Non vi è stata, neppure per un attimo – e ce la saremmo aspettati – una riflessione costruttiva per così dire interna sulla condizione della giustizia italiana, su eventuali diverse modalità organizzative per rendere più efficiente il lavoro, sul triste primato di essere il Paese che ha subito il maggior numero di condanne da parte della Corte di giustizia europea

per l'elefantiaca lentezza dei processi, una lentezza che finisce per condurre ad una giustizia negata.

Neppure per un attimo si è considerato che, così amministrata, la legge non è uguale per tutti e che la giustizia diventa fonte di inaccettabili diseguaglianze fra i cittadini che colpiscono i più deboli economicamente, perché non tutti si possono permettere di affrontare i costi di un contenzioso che si protrae per anni.

Si è analizzato il problema giustizia e la riforma riducendola ad una questione di *status* del magistrato, di tutela di prerogative, di difesa di poteri supremi, ma in questo modo si squilibra il dibattito perché si allontana la giustizia dal cittadino, si crea una barriera tra cittadini ed istituzioni incidendo sullo stesso concetto di democrazia.

Noi crediamo che questo sia il grande equivoco che mina il dibattito sulla giustizia e sulle riforme. Ogni qualvolta si parla di giustizia e di riforma della giustizia si sente ripetere il solito ritornello, ormai ciclicamente da quarant'anni, che si vuole attentare all'autonomia e all'indipendenza dei magistrati, ma non c'è niente di più falso. Nessuno vuole toccare l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati.

Ma è necessario capire che l'interpretazione della legge non può produrre sentenze creative e che l'autonomia e l'indipendenza trovano il loro limite e il loro confine nella legge.

La magistratura non è libera nella scelta di valori e degli interessi da tutelare come se fosse una sorta di terza Camera, ma deve operare attraverso processi che seguono le regole imposte dalla legge e non per processi che vogliono ricercare una propria verità, magari riscrivendo la storia politica del nostro Paese.

Si vuole una magistratura libera e indipendente, ma non una politica libera ed indipendente. Si vuole una magistratura che non risponda a nessuno del suo operato, ma poi si boccia il lodo Maccanico-Schifani e si grida allo scandalo rispetto al ripristino delle prerogative parlamentari abolite nel 1993, non rendendosi conto che non si tratta di ingiuste e ingiustificate guarentigie, ma di strumenti di libertà, presidi della libertà del Parlamento e quindi del popolo sovrano di cui il Parlamento è espressione democratica.

Ed allora, vi sono sempre due pesi e due misure; ci sono concetti che variano a seconda degli interessi che si agitano. È necessario quindi stabilire un tavolo delle regole che dia certezza ai cittadini; certezza che esistano regole uguali per tutti.

Per valutare correttamente la riforma dell'ordinamento giudiziario bisogna cambiare ottica, ponendo al centro dell'attenzione non il magistrato, bensì il servizio giustizia, inteso come funzione fondamentale dello Stato e diritto fondamentale del cittadino. Bisogna considerare che il magistrato non rappresenta il fine della giustizia, ma il mezzo e che, quindi, il suo ruolo deve essere organizzato con quelle modalità e caratteristiche che rendono più efficiente il servizio che deve fornire al cittadino.

Ecco quindi la necessità che ci siano più severi criteri di accesso alla magistratura e la progressione di carriera sia determinata da una vaglio di professionalità e non dal mero decorso degli anni di servizio.

E non si venga a dire, come è stato detto, che qualunque forma di valutazione della qualità del lavoro del magistrato incide sulla sua libertà morale: non esiste nessun lavoro al mondo che prescinda da un controllo della professionalità, senza che ciò condizioni minimamente la sfera di autonomia personale.

Vi è quindi la necessità che siano distinte le funzioni requirenti e giudicanti, nodo fondamentale per garantire al cittadino una giustizia equa ed imparziale. Se i magistrati che hanno accusato possono successivamente giudicare, appare intuitivamente comprensibile come ciò costituisca una stortura antigarantista e come ciò leda l'immagine del giudice e della sua terzietà.

Ecco infine il divieto per il magistrato di svolgere pubblicamente attività politica in qualsiasi forma, perché il divieto di schieramento risponde ad una irrinunciabile garanzia di terzietà della magistratura rispetto al cittadino: non si può pretendere di schierarsi apertamente manifestando in pubblico, ai *media*, il proprio credo politico e poi proclamarsi indipendenti. Bisogna anche apparire indipendenti, non solo dire di esserlo. Intuitivo è infatti il sospetto di parzialità che aleggerebbe su un magistrato notoriamente vicino ad uno schieramento politico chiamato a giudicare esponenti di quella stessa area o dell'area contrapposta.

Non si tratta quindi, come ho sentito dire oggi, di negare il libero esercizio dei diritti politici, ma di garantire ai cittadini quell'indipendenza, autonomia e terzietà che i giudici rivendicano per sé.

Il cittadino non può essere messo nelle condizioni di poter contestare il lavoro del magistrato, ritenendo che la giustizia sia diversa a seconda del colore politico di appartenenza.

In definitiva, stiamo approvando una buona legge, con la convinzione che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che questa riforma salvaguarda, non sono una prerogativa che pretende il magistrato ma valori che vogliamo noi e che difendiamo con forza per proteggere i cittadini e per garantire la giustizia nell'ambito di un vero Stato di diritto. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla proposta di coordinamento, che sarà votata per alzata di mano dopo l'intervento integrativo del relatore, senatore Luigi Bobbio.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, facendo riferimento alla proposta di coordinamento già distribuita, desideravo illustrare in modo sintetico alcuni passaggi aggiuntivi che figurano nella nuova proposta.

In particolare, l'accoglimento di alcuni emendamenti e la riformulazione dell'emendamento 7.0.500 rendono necessarie le seguenti integrazioni: al punto 11), nel titolo, sostituire le parole: «e disposizioni in ma-

teria di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità» con le seguenti: «per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico»;

al punto 12), all'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento 7.0.500, al comma 1, alla lettera e), al numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: «o da un suo sostituto», con riferimento alla sostituzione del procuratore generale nell'ipotesi della necessità di rappresentare il pubblico ministero nel procedimento disciplinare all'indomani dell'accoglimento dell'impugnazione da parte del Ministro;

al punto 13), all'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento 7.0.500, al comma 1, alla lettera l), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato».

Questa è un'indicazione necessaria che in qualche modo evita che dal testo approvato possa derivare l'impropria conseguenza che anche la sentenza disciplinare possa essere ritenuta immediatamente esecutiva, cosa che sarebbe asistemica.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, data l'importanza di questa legge chiedo la votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 103, comma 5, del nostro Regolamento, le proposte di coordinamento si votano necessariamente per alzata di mano. Il Regolamento, all'articolo 120, comma 3, prevede invece che la votazione finale sul provvedimento avvenga mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo trattandosi di un disegno di legge di delega.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2), presentata dal relatore.

**È approvata.**

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, indico la votazione nominale

con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1296, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico».

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*) (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che per accordi intercorsi tra i Gruppi parlamentari lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata *ex* articolo 151-*bis* del Regolamento sulle conseguenze degli eventi alluvionali in Piemonte, previsto per la seduta pomeridiana di domani, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 9,30, per ascoltare le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del vertice conclusivo del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea e successivamente per avviare la discussione generale dei disegni di legge riguardanti le modalità del regime transitorio (cioè del cosiddetto disegno di legge Gasparri), nonché quella del disegno di legge costituzionale sulla riforma dell'ordinamento della Repubblica. Alle ore 16, invece, si svolgeranno interpellanze ed interrogazioni.

### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza ed interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 22 gennaio 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Vertice conclusivo del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

II. Avvio della discussione generale dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674) (*ove concluso dalla Commissione*).

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677) (*ove concluso dalla Commissione*).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema

di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e CO-  
VIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e  
introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria  
e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di go-  
verno e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento  
(2523) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

ALLE ORE 16

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 18,55*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296) V. nuovo titolo**

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296) (Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

**7.0.500** (testo corretto)

IL RELATORE

**V. testo 2**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente.*

«Art. 7-bis.

*(Norme in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dal nu-

mero 7 della lettera *e*), e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

*b*) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

*a*) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

*b*) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

*c*) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

*d*) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

*c*) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) l'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio

debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2, ultimo periodo.

*d)* stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5 della lettera *c*). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la Procura generale della Corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e*) invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

*e)* prevedere che:

1) il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della

richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione;

3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

4) il decreto di cui al numero 3 sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato;

5) nel caso in cui il procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 5, possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

7) decorsi i termini di cui al numero 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia, designato dal Ministro;

*f)* prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolge la relazione;

2) l'udienza è pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3 della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5 della lettera g) dell'articolo 7;

4) il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disci-

plinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3 della lettera *m*);

*i*) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applicano le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3)e4).

*l*) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

*m*) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli ar-

retrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

*n)* prevedere che:

1) in ogni tempo è ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

*a)* i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

*b)* sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli – già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

*c)* il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dal numero 1, lettere *a)* e *c)*, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 e con le modalità di cui ai numeri 4 e 5 della presente lettera;

7) la sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione é ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

o) prevedere che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l'azione disciplinare:

1) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 2), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 3), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 4), ad esclusione dell'ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);

2) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3, primo periodo, e numero 5) limitatamente all'ipotesi della partecipazione ad associazioni segrete;

3) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera e) numero 1;

4) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1988, n.117, per quanto già non stabilito nei precedenti numeri 1, 2 e 3».

---

#### **7.0.500** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente.*

«Art. 7-bis.

*(Norme in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dal numero 7 della lettera e), e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) l'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività

dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2, ultimo periodo.

*d)* stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5 della lettera *c*). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la Procura generale della Corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e*) invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo é depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

*e)* prevedere che:

1) il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della

richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione;

3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

4) il decreto di cui al numero 3 sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato;

5) nel caso in cui il procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 5, possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

7) decorsi i termini di cui al numero 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione;

*f)* prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolge la relazione;

2) l'udienza è pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, può comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3 della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5 della lettera g) dell'articolo 7;

4) il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disci-

plinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3 della lettera *m*);

*i*) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applicano le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3)e4).

*l*) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale;

2) la Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

*m*) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli ar-

retrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

*n)* prevedere che:

1) in ogni tempo è ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

*a)* i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

*b)* sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli – già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

*c)* il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dal numero 1, lettere *a)* e *c)*, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 e con le modalità di cui ai numeri 4 e 5 della presente lettera;

7) la sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione é ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

o) prevedere che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l'azione disciplinare:

1) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 2), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 3), ad esclusione dell'ultimo periodo, numero 4), ad esclusione dell'ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);

2) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3, primo periodo, e numero 5) limitatamente all'ipotesi della partecipazione ad associazioni segrete;

3) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera e) numero 1;

4) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1988, n.117, per quanto già non stabilito nei precedenti numeri 1, 2 e 3».

## ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 8.

#### **Stralciato**

*(Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinire i confini dei distretti delle Corti d'appello, dei circondari dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace;

b) istituire, ove necessario, nuove Corti d'appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi,

ovvero mediante l'accorpamento di una o più Corti d'appello, e l'accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del giudice di pace già esistenti;

*c)* tenere conto, ai fini indicati alla lettera *b)*, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*d)* finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

*e)* prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e delle altre norme di edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale;

*h)* prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione da parte del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza per una parte del territorio.

## PROPOSTA DI STRALCIO

### S8.1

LA COMMISSIONE

#### **Approvata**

*Stralciare l'articolo 8.*

---

## ARTICOLO 8-bis INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8-bis.

#### **Approvato con emendamenti**

*(Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un'unità per ogni presidente di sezione e di un'unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d) sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione possa delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e

delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle corti d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

*l)* prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera *i*), numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

*m)* prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera *g*), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera *g*), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

*n)* prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

*o)* prevedere che i contratti di cui alla lettera *g*) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

3. La somma derivante dal gettito dell'imposta di cui al comma 2, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

## EMENDAMENTI

### **8-bis.100**

MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI, BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, ULIVI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8-bis.101**

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

#### **Id. em. 8-bis.100**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8-bis.102**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

#### **Id. em. 8-bis.100**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8-bis.103**

MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI, BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, ULIVI

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8-bis. - (*Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la figura professionale del funzionario giudiziario per l'espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate nelle lettere r) e s), possono espletare tale attività i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

b) prevedere che il personale di cui alla lettera a) possa presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui alla successiva lettera e), entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui alla successiva lettera v), prevedendo che all'atto della presentazione della domanda i soggetti interessati possano chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza;

c) prevedere che gli uffici del funzionario giudiziario abbiano sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) prevedere che la nomina del funzionario giudiziario avvenga con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui alla precedente lettera b);

e) fissare il ruolo organico del funzionario giudiziario, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia;

f) prevedere che il funzionario giudiziario possa assumere possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza e in caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, prevedere che le funzioni siano svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione;

g) prevedere che per la nomina a funzionario giudiziario siano richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

3) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della presente legge, la previsione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) prevedere che la nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui alla precedente lettera g), a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dal presente articolo;

i) prevedere che il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, determini il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:

1) superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;

2) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o *master* post-universitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell'Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;

3) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea;

4) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici;

l) prevedere che il Ministero della giustizia organizzi periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell'Amministrazione della giustizia;

m) prevedere che si applichino al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

n) prevedere che i funzionari giudiziari mantengano lo *status* di impiegati civili dello Stato, appartenenti all'Amministrazione della giustizia, e siano sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi;

*o)* prevedere che ai funzionari giudiziari spettino lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza e che ai funzionari giudiziari spetti altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici. All'adeguamento dell'indennità si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

*p)* prevedere che il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l'attività di cui alla precedente lettera *a)* e per tre anni le attività di cui alla precedente lettera *b)*, in deroga alle norme che disciplinano l'accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possa accedere nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti;

*q)* prevedere che i funzionari giudiziari non possano essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell'albo dei consulenti tecnici, né comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma;

*r)* prevedere che vengano trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:

1) nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;

2) deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;

3) formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

4) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

5) provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

6) provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile;

7) emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;

8) provvedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui agli articoli 747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;

9) legalizzazione di atti e documenti per l'estero, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

10) competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

11) provvedimenti relativi all'apposizione e rimozione dei sigilli, di cui al capo II del titolo IV del libro IV del codice di procedura civile;

12) apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;

13) provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;

14) attività di cui all'articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;

15) correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile;

s) prevedere che siano trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:

1) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313;

2) liquidazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

3) provvedimenti di cui agli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

4) provvedimenti in materia di stato civile di cui agli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

5) procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali;

t) prevedere che gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario dalle precedenti lettere r) e s) siano disciplinate ai sensi

delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla successiva lettera v);

u) prevedere che in tutte le disposizioni di legge richiamate dalle lettere r) e s), le parole: "giudice", "pubblico ministero", "procuratore della Repubblica", "presidente del tribunale", "tribunale" siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: "funzionario giudiziario" ed "ufficio del funzionario giudiziario";

v) prevedere ai fini della copertura degli oneri che con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo;

z) prevedere che per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, sia dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro».

---

#### **8-bis.104**

CAVALLARO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo il numero 5) il seguente:*

«5-bis) svolge, su delega del giudice, il tentativo di conciliazione delle parti, qualora previsto nelle norme processuali vigenti».

---

#### **8-bis.105**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «avvenga» sino a: «la restante parte degli ausiliari»; e conseguentemente nella lettera g), sopprimere le parole: «per la Corte di cassazione dal primo presidente della stessa, e per gli altri uffici giudiziari», nonché le parole: «che il primo presidente della Corte di cassazione possa delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte, e»; sopprimere altresì, nella successiva lettera i), le parole: «il primo presidente della Corte di cassazione e», ovunque compaiano.*

---

**8-bis.106**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e sia rinnovabile per una sola volta».*

---

**8-bis.107**

CAVALLARO

**Approvato**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «105/110» con le seguenti: «108/110».*

---

**8-bis.108**

AYALA, CALVI, MARITATI, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**8-bis.500**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera i), al numero 6), sostituire le parole: «frequentato una delle scuole» con le seguenti: «conseguito diploma presso le scuole».*

---

**8-bis.501**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettera i), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) l'aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».*

---

**8-bis.109**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parola da: «sia equiparato» a «nonché».*

---

## ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 9.

**Approvato con emendamenti***(Disciplina transitoria)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera f) e dai numeri 8.2), 10.2) e 13) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3;

c) prevedere che i magistrati, in servizio alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, possano richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura;

d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c) possano partecipare al concorso di cui ai numeri 2) e 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 8.2) e 10.2) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano già compiuto,

o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

*f)* prevedere che le norme di cui al numero 13) della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

*g)* prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *e)* e *f)* continuino ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2 per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numeri 7), 9) e 14). È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

*h)* prevedere che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, esercitano funzioni direttive mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, numero 3) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l'ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

*i)* prevedere che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, esercitano funzioni semi direttive requiranti mantengano le loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

*l)* prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i quali, alla medesima data, non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completino e possano permanere nell'incarico per un ulteriore biennio;

*m)* prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 6 e

che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

*n)* prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 6 per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *m)*.

## EMENDAMENTI

### 9.500

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere che, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, lettera *i)*, n. 13), ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dello stesso articolo 2, possano, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di legittimità secondo le modalità previste dal numero 14 della lettera *i)* del medesimo articolo».

### 9.1000

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 1, lettere h) ed i), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».*

## ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO II

MODIFICA DELLA DISCIPLINA PER L'ACCESSO  
ALLE FUNZIONI PRESSO ORGANI DI GIURISDIZIONE  
SUPERIORE AMMINISTRATIVA

## Art. 10.

**Approvato con un emendamento**

*(Modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:

a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1982, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'accesso alle funzioni giudiziarie superiori presso la Corte dei conti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i magistrati della Corte dei conti si distinguano, secondo le funzioni, in: presidente, procuratore generale, presidente di sezione e procuratori regionali, consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali, consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali, primi referendari, referendari;

b) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale siano conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo siano esercitate dai magistrati in servizio presso le sezioni riunite, le sezioni giurisdizionali centrali di appello, la procura generale, la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, la procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana;

d) prevedere che la disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma;

e) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:

1) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo;

2) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

3) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

4) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza;

f) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

g) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso di cui alla lettera e);

h) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma;

i) prevedere che i magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma, mantengano l'idoneità all'esercizio delle funzioni superiori;

l) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all'elenco; prevedere che, esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano disponibili vengano conferiti per il 50 per cento ai consiglieri delle sezioni centrali di controllo, delle sezioni regionali ed ai vice procuratori regionali che ne facciano richiesta e, per il restante 50 per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera e);

m) prevedere che dall'attuazione della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza.

3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1.

## EMENDAMENTI

**10.100**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI  
Massimo, FASSONE, MARITATI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.102**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad apportare le seguenti modifiche al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante Istituzione dei tribunali amministrativi regionali ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali:

a) prevedere che il Consiglio di Stato eserciti le proprie funzioni giurisdizionali presso la sede di Roma e presso corti di giustizia amministrativa aventi sede presso le città di Milano, per le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, Venezia, per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e per le Province di Trento e di Bolzano, Firenze, per le Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana ed Umbria, Napoli, per le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Palermo, per le Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia;

b) prevedere che ciascuna corte di giustizia amministrativa eserciti le proprie funzioni di giudice d'appello in relazione ai provvedimenti dei tribunali aventi sede nella propria circoscrizione, nonché in unico grado per i casi in cui il Consiglio di Stato esercita tale giurisdizione in base alla normativa attualmente vigente;

c) prevedere che le corti di giustizia amministrativa siano presiedute da un presidente di sezione del Consiglio di Stato;

d) prevedere le norme per la risoluzione delle questioni di competenza fra le diverse corti di giustizia amministrativa. anche nell'ipotesi di appelli connessi avverso sentenze di tribunali diversi, le forme per la sottoposizione delle questioni di maggiore importanza, e di quelle che possono comportare contrasti giurisprudenziali, alle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, la composizione di queste, le norme transitorie per la tra-

smissione alle corti di giustizia amministrativa delle cause, di loro competenza, attualmente pendenti presso il Consiglio di Stato;

e) prevedere che i magistrati amministrativi non possano in nessun caso essere applicati contemporaneamente a sezioni giurisdizionali e consultive;

f) prevedere che i consiglieri di Stato ed i consiglieri di tribunale amministrativo regionale siano inquadrati nella qualifica di consiglieri della giustizia amministrativa;

g) prevedere che i magistrati con la qualifica di referendario e primo referendario esercitino le loro funzioni presso i tribunali amministrativi regionali;

h) prevedere che i magistrati amministrativi inquadrati nella qualifica di consigliere della giustizia amministrativa svolgano le proprie funzioni presso il Consiglio di Stato, le corti di giustizia amministrativa ed i tribunali amministrativi regionali e che i consiglieri della giustizia amministrativa in servizio presso i tribunali amministrativi regionali esercitino anche le funzioni di presidente delle sezioni staccate e quelle previste dall'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

i) prevedere la soppressione del capo III e dell'articolo 16, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

j) prevedere l'istituzione di nuove sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale nelle regioni Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto».

---

### 10.103

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad apportare le seguenti modifiche al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante il Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante la Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali:

a) prevedere che il Consiglio di Stato eserciti le proprie funzioni giurisdizionali presso la sede di Roma e presso corti di giustizia amministrativa aventi sede presso le città capoluogo di regione;

b) prevedere che ciascuna corte di giustizia amministrativa eserciti le proprie funzioni di giudice d'appello in relazione ai provvedimenti dei tribunali aventi sede nella propria circoscrizione, nonché in unico grado

per i casi in cui il Consiglio di Stato esercita tale giurisdizione in base alla normativa attualmente vigente;

c) prevedere che le corti di giustizia amministrativa siano presiedute da un presidente di sezione del Consiglio di Stato;

d) prevedere le norme per la risoluzione delle questioni di competenza fra le diverse corti di giustizia amministrativa, anche nell'ipotesi di appelli connessi avverso sentenze di tribunali diversi, le forme per la sottoposizione delle questioni di maggiore importanza, e di quelle che possono comportare contrasti giurisprudenziali, alle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, la composizione di queste, le norme transitorie per la trasmissione alle corti di giustizia amministrativa delle cause, di loro competenza, attualmente pendenti presso il Consiglio di Stato;

e) prevedere che i tribunali amministrativi regionali giudichino in composizione monocratica per la definizione dei ricorsi concernenti le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 69, settimo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1º gennaio 1995, unitamente alle controversie a queste connesse, ivi comprese quelle proposte con i motivi aggiunti, con esclusione, in ogni caso, delle controversie di cui all'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e delle controversie in materia urbanistica di cui all'art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, disciplinando le procedure per l'applicazione dei magistrati amministrativi alle predette funzioni, sulla base di criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

f) prevedere l'istituzione di nuove sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale nelle regioni Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto».

---

## 10.104

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

### Respinto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad apporre le seguenti modifiche al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante il Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante la Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186 recante l'Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali:

a) prevedere che i magistrati amministrativi non possano in nessun caso essere applicati contemporaneamente a sezioni giurisdizionali e consultive;

b) prevedere che il passaggio dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato e da quelle giurisdizionali a quelle consultive del medesimo possa avere luogo, a domanda e previa selezione concorsuale per esami, dopo almeno cinque anni di permanenza nella sezione;

c) prevedere la soppressione del capo III e dell'art. 16, comma III, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199».

### 10.105

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attuazione del principio dell'unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, ai ruoli della magistratura amministrativa, dettato dall'articolo 7, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad apportare le seguenti modifiche al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali:

a) prevedere che i consiglieri di Stato ed i consiglieri di tribunale amministrativo regionale siano inquadrati nella qualifica di consiglieri della giustizia amministrativa;

b) prevedere che i magistrati con la qualifica di referendario e primo referendario esercitino le loro funzioni presso i tribunali amministrativi regionali;

c) prevedere che ogni magistrato con cadenza almeno quinquennale sia sottoposto a valutazione di professionalità da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con particolare riguardo alla laboriosità, alla capacità d'aggiornamento professionale, all'eventuale svolgimento d'incarichi direttivi;

d) prevedere che annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado presso il Consiglio di Stato vengano assegnati a domanda a magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali che abbiano svolto per almeno otto anni la funzione giudicante di primo grado, previo superamento di concorso per titoli ed esami, le cui prove

siano specificamente orientate a verificare la professionalità acquisita nell'esercizio della funzione giudicante;

*e)* prevedere che annualmente il 50% dei posti vacanti nella funzione consultiva del Consiglio di Stato venga assegnato a domanda a magistrati dei tribunali amministrativi regionali che abbiano svolto per almeno un anno le funzioni giudicanti di primo grado, previo superamento di concorso per titoli ed esami, le cui prove siano specificatamente orientate a valutare un ampio e approfondito possesso di conoscenze sul piano della normativa statale, regionale e comunitaria, al fine di assicurare la professionalità necessaria per lo svolgimento della funzione consultiva;

*f)* prevedere le norme transitorie relative all'assegnazione, a domanda, delle funzioni giurisdizionali di secondo grado ai magistrati, che svolgono attualmente funzioni giudicanti di primo grado, già in possesso della relativa anzianità, secondo i principi di cui al successivo art. 6-*bis* della presente legge;

*g)* prevedere che le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui alle precedenti lettere *i)* e *j)* siano composte da membri esterni ai ruoli della Magistratura Amministrativa, in grado di assicurare adeguata competenza ed imparzialità;

*h)* prevedere che continui ad applicarsi ai magistrati amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, ai fini giuridici ed economici, la disposizione di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 nella parte in cui riduce le anzianità stabilite negli articoli 17 e 18 della medesima legge;

*i)* prevedere che i magistrati amministrativi inquadrati nella qualifica di consigliere della giustizia amministrativa svolgano le proprie funzioni presso il Consiglio di Stato e che i consiglieri della giustizia amministrativa in servizio presso i tribunali amministrativi regionali esercitino anche le funzioni di presidente delle sezioni staccate e quelle previste dall'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

*j)* prevedere che le funzioni di presidente di sezione del Consiglio di Stato possano essere svolte esclusivamente da magistrati che hanno concretamente svolto funzioni di appello almeno da 10 anni. Le funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale, di presidente di sezioni staccate di TAR e quelle previste dall'articolo 6, comma secondo e quarto della legge 27 aprile 1982, n. 186, possano essere svolte esclusivamente da magistrati che hanno svolto le funzioni di primo grado per almeno 5 anni;

*k)* prevedere che per il conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene integralmente computata l'anzianità maturata nelle qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo, primo referendario e referendario;

*l)* prevedere che all'atto dell'unificazione delle qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, l'anzianità di servizio è riconosciuta integralmente e che ai fini dell'attribuzione delle funzioni di presidente di sezione staccata di TAR e di quelle

previste dall'articolo 6, commi secondo e quarto della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'attuazione della presente lettera non comporta il superamento in ruolo dei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali da più di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge».

### 10.106

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di giungere ad una maggiore articolazione ed efficienza della giustizia amministrativa, nello spirito del titolo V della Costituzione della Repubblica, garantendo la necessaria terzietà del giudice amministrativo, come disposto dall'art. 111 della Costituzione della Repubblica, ed in attuazione del principio dell'unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, ai ruoli della magistratura amministrativa, dettato dall'art. 7, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad apportare modifiche al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato", alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali" ed alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali":

a) prevedere che il Consiglio di Stato eserciti le proprie funzioni giurisdizionali presso la sede di Roma e presso corti di giustizia amministrativa aventi sede presso le città capoluogo di regione;

b) prevedere che ciascuna corte di giustizia amministrativa eserciti le proprie funzioni di giudice d'appello in relazione ai provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate aventi sede nella propria circoscrizione, nonché in unico grado per i casi in cui il Consiglio di Stato esercita tale giurisdizione in base alla normativa attualmente vigente;

c) prevedere che le corti di giustizia amministrativa siano presiedute da un presidente di sezione del Consiglio di Stato;

d) prevedere le norme per la risoluzione delle questioni di competenza fra le diverse corti di giustizia amministrativa, anche nell'ipotesi di appelli connessi avverso sentenze di tribunali diversi, le forme per la sottoposizione delle questioni di maggiore importanza, e di quelle che possono comportare contrasti giurisprudenziali, alle Sezioni Unite del Consiglio di Stato, la composizione di queste, le norme transitorie per la tra-

smissione alle corti di giustizia amministrativa delle cause, di loro competenza, attualmente pendenti presso il Consiglio di Stato;

*e)* prevedere che i magistrati amministrativi non possano in nessun caso essere applicati contemporaneamente a sezioni giurisdizionali e consultive;

*f)* prevedere che i consiglieri di Stato ed i consiglieri di tribunale amministrativo regionale siano inquadrati nella qualifica di consiglieri della giustizia amministrativa;

*g)* prevedere che i magistrati con la qualifica di referendario e primo referendario esercitino le loro funzioni presso i tribunali amministrativi regionali;

*h)* prevedere che ogni magistrato con cadenza almeno quinquennale sia sottoposto a valutazione di professionalità da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con particolare riferimento alla laboriosità, alla capacità d'aggiornamento professionale, all'eventuale svolgimento d'incarichi direttivi;

*i)* prevedere che annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado presso il Consiglio di Stato vengano assegnati a domanda a magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali che abbiano svolto per almeno otto anni la funzione giudicante di primo grado, previo superamento di concorso per titoli ed esami, le cui prove siano specificamente orientate a verificare la professionalità acquisita nell'esercizio della funzione giudicante;

*j)* prevedere che annualmente il 50% dei posti vacanti nella funzione consultiva del Consiglio di Stato venga assegnato a domanda a magistrati dei tribunali amministrativi regionali che abbiano svolto per almeno un anno le funzioni giudicanti di primo grado, previo superamento di concorso per titoli ed esami, le cui prove siano specificatamente orientate a valutare un ampio e approfondito possesso di conoscenze sul piano della normativa statale, regionale e comunitaria, al fine di assicurare la professionalità necessaria per lo svolgimento della funzione consultiva;

*k)* prevedere che il passaggio dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato e da quelle giurisdizionali a quelle consultive del medesimo possa avere luogo, a domanda e previa selezione concorsuale per esami, dopo almeno cinque anni di permanenza nella sezione;

*l)* prevedere le norme transitorie relative all'assegnazione, a domanda, delle funzioni giurisdizionali di secondo grado ai magistrati, che svolgono attualmente funzioni giudicanti di primo grado, già in possesso della relativa anzianità, secondo i principi di cui al successivo art. 6-bis della presente legge;

*m)* prevedere che le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui alle precedenti lettere i) e j), nominate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, siano composte da membri esterni ai ruoli della Magistratura Amministrativa, in grado di assicurare adeguata competenza ed imparzialità;

n) prevedere che continui ad applicarsi ai magistrati amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, ai fini giuridici ed economici, la disposizione di cui all'art. 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 nella parte in cui riduce le anzianità stabilite negli articoli 17 e 18 della medesima legge;

o) prevedere che i magistrati amministrativi inquadrati nella qualifica di consigliere della giustizia amministrativa svolgano le proprie funzioni presso il Consiglio di Stato, le corti di giustizia amministrativa ed i tribunali amministrativi regionali e che i consiglieri della giustizia amministrativa in servizio presso i tribunali amministrativi regionali esercitino anche le funzioni di presidente delle sezioni staccate e quelle previste dall'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

p) prevedere che le funzioni di presidente di sezione del Consiglio di Stato possano essere svolte esclusivamente da magistrati che hanno concretamente svolto funzioni di appello almeno da 10 anni. Le funzioni di presidente di tribunale amministrativo regionale, di presidente di sezioni staccate di TAR e quelle previste dall'articolo 6, comma secondo e quarto, della legge 27 aprile 1982, n. 186, possano essere svolte esclusivamente da magistrati che hanno svolto le funzioni di primo grado per almeno 5 anni;

q) prevedere che per il conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene integralmente computata l'anzianità maturata nelle qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo, primo referendario e referendario;

r) prevedere che all'atto dell'unificazione delle qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, l'anzianità di servizio è riconosciuta integralmente e che ai fini dell'attribuzione delle funzioni di presidente di sezione staccata di TAR e di quelle previste dall'articolo 6, commi secondo e quarto della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'attuazione della presente lettera non comporta il superamento in ruolo dei magistrati in servizio presso i TT.AA.RR. da più di tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

s) prevedere che i tribunali amministrativi regionali giudichino in composizione monocratica per la definizione dei ricorsi concernenti le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 69, settimo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995, unitamente alle controversie a queste connesse, ivi comprese quelle proposte con i motivi aggiunti, con esclusione, in ogni caso, delle controversie di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e delle controversie in materia urbanistica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, disciplinando le procedure per l'applicazione dei magistrati amministrativi alle predette funzioni, sulla base di criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

*t)* prevedere la soppressione del capo III e dell'articolo 16, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

*u)* prevedere l'istituzione di nuove sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale nelle regioni Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto».

---

### **10.106a**

CENTARO

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis) Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere che continui ad applicarsi ai magistrati amministrativi in servizio alla data di acquisto di efficacia della disposizione di cui al comma 1, ai fini giuridici ed economici, la disposizione di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui riduce le anzianità stabilite negli articoli 17 e 18 della medesima legge»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «commi 1», inserire: «1-bis».*

---

### **10.800**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «delle deleghe di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «della delega di cui al comma 1».*

---

### **10.107**

IOANNUCCI

#### **Assorbito**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.108**

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI

**Assorbito***Sopprimere il comma 2.*  

---

**10.109**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

**Assorbito***Sopprimere il comma 2.*  

---

**10.110**

IOANNUCCI

**Precluso***Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo siano esercitate da tutti i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere;

b) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento della qualifica di consigliere della Corte dei conti possano partecipare:

1. i magistrati della Corte dei conti, i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

2. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

3. i funzionari della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno quattro anni di anzianità, in possesso della laurea in giurisprudenza;

c) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui alla lettera b);

d) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti

dalle disposizioni che precedono, prevedendo che la dotazione organica della qualifica di consigliere non sia inferiore al numero dei consiglieri in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

e) prevedere che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti effettui una ricognizione annuale dei posti resisi disponibili nel ruolo organico dei consiglieri, provvedendo a conferirli per il settantacinque per cento ai primi referendari della Corte dei conti e, per il restante venticinque per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera b);

f) prevedere che all'attuazione della delega di cui al presente comma non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero dei posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza.

2-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione della delega di cui al presente comma non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere viene compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei Conti, sentito il Consiglio di Presidenza.

2-ter. Tutti i magistrati della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere compongono i vari collegi delle sezioni riunite della Corte dei conti, mediante idonea turnazione stabilita dal Consiglio di presidenza.

---

### 10.111

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

#### Precluso

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo siano esercitate da tutti i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere;

*b)* prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento della qualifica di consigliere della Corte dei conti possano partecipare:

1. i magistrati della Corte dei conti, i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

2. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

3. i funzionari della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno quattro anni di anzianità ed in possesso della laurea in giurisprudenza;

*c)* prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui alla lettera *b)*;

*d)*, apportare alla Tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono, prevedendo che la dotazione organica di Consigliere non sia inferiore al numero dei consiglieri in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

*e)* prevedere che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti effettui una ricognizione annuale dei posti resisi disponibili nel ruolo organico dei consiglieri, provvedendo a conferirli per il settantacinque per cento ai primi referendari della Corte dei conti e, per il restante venticinque per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera *b)*;

*f)* prevedere che dall'attuazione della delega di cui al presente comma non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza;

*2-bis.* La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione della delega di cui al presente comma non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere viene compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di

posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza;

2-ter. Tutti i magistrati della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere compongono i vari collegi delle sezioni riunite della Corte dei conti, mediante idonea turnazione stabilita dal Consiglio di presidenza».

---

### 10.112

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo siano esercitate da tutti i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere;

b) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento della qualifica di consigliere della Corte dei conti possano partecipare:

1. i magistrati della Corte dei conti, i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

2. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

3. i funzionari della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con almeno quattro anni di anzianità, in possesso della laurea in giurisprudenza;

c) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui alla lettera b);

d) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti dalle disposizioni che precedono, prevedendo che la dotazione organica della qualifica di consigliere non sia inferiore al numero dei consiglieri in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

e) prevedere che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti effettui una ricognizione annuale dei posti resisi disponibili nel ruolo or-

ganico dei consiglieri, provvedendo a conferirli per il settantacinque per cento ai primi referendari della Corte dei conti e, per il restante venticinque per cento, ai vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera *b*);

*f*) prevedere che all'attuazione della delega di cui al presente comma non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero dei posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza.

3 La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione della delega di cui al presente comma non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere viene compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della Corte dei Conti sentito il Consiglio di Presidenza. Tutti i magistrati della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere compongono i vari collegi delle sezioni riunite della Corte dei conti, mediante idonea turnazione stabilita dal Consiglio di presidenza.

---

## 10.113

BATTISTI

### Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per la riforma dell'ordinamento della Corte dei conti il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che i magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; procuratore generale; presidenti di sezione e procuratori generale; consiglieri e vice procuratori; primi referendari, referendari e sostituti procuratori;

*b*) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giurisdizionali e di controllo siano esercitate dai consiglieri in servizio presso le sezioni riunite, le sezioni giurisdizionali centrali d'appello, la procura generale, la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione si-

ciliana, la procura generale presso la sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;

c) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorici-pratici, per il conferimento delle qualifiche indicate al punto b) al quale possono partecipare:

i magistrati della Corte dei conti, con almeno un anno di anzianità;

i consiglieri di Stato, e gli avvocati di Stato;

i magistrati dei tribunali amministrativi e i procuratori dello Stato con almeno un anno di anzianità;

gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'album degli avvocati;

i magistrati ordinari e militari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello;

i professori universitari associati od ordinari di materie giuridiche;

i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con almeno quattro anni di anzianità, in possesso della laurea in giurisprudenza;

d) prevedere che tutti i magistrati in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, una volta raggiunta la qualifica di consigliere, siano a tutti gli effetti equiparati ai consiglieri che esercitano le funzioni superiori;

e) prevedere che i posti disponibili nelle funzioni superiori, siano, in via transitoria, man mano che si rendano disponibili, conferiti ai magistrati di cui al punto d) sulla base della anzianità e della professionalità specifica, fino ad esaurimento degli interessati;

f) prevedere che, a regime, i posti disponibili nelle funzioni superiori siano attribuiti nella misura del 75 per cento ai magistrati della Corte dei conti che abbiano raggiunto la qualifica di consigliere, tenendo conto della anzianità e della professionalità specifica degli interessati, e, nella restante percentuale tramite il concorso pubblico previsto al punto b);

g) prevedere che le funzioni di controllo sulle amministrazioni dello Stato siano esercitate dalle sezioni riunite in sede di controllo articolate in collegi in relazione alla diversa tipologia di controlli attribuiti dall'ordinamento, con contestuale soppressione delle sezioni centrali di controllo e passaggio dei magistrati in servizio nelle nuove articolazioni delle sezioni riunite incaricate di svolgere le specifiche funzioni delle sezioni soppresse;

h) prevedere che la disposizione dell'articolo 11 comma 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 continui ad applicarsi ai magistrati in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente articolo;

i) mantenere per quanto attiene all'accesso alla qualifica di referendario e alla progressione di carriera dei magistrati le disposizioni normative attualmente vigenti;

j) prevedere che gli oneri derivanti dalla attuazione della delega siano coperti mediante riduzione di un congruo numero di unità nella dotazione organica della qualifica iniziale del personale di magistratura».

---

**10.114**

BATTISTI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**10.115**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo

**Precluso**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «della Corte dei conti» aggiungere le seguenti: «e dei Tribunali amministrativi regionali».*

---

**10.500**

IL RELATORE

**Precluso**

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «un apposito elenco;» aggiungere le seguenti: «prevedere che, ai fini della formazione dell'elenco di cui sopra, ai consiglieri di nomina governativa è riconosciuta un'anzianità pari a quella prevista per l'acquisizione della qualifica di consigliere di cassazione, in aggiunta a quella maturata in servizio presso la Corte dei conti;».*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

**10.0.500** (testo 3)

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza  
della Corte dei conti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186 con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

*b)* prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera *a)* non siano eleggibili per i successivi otto anni;

*c)* prevedere che, per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di Presidenza, della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1».

---

## ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI TRASFERTA,  
FINANZIARIE E PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO

## Art. 11.

**Soppresso***(Indennità di trasferta)*

1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma.

## EMENDAMENTI

**11.100**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

**Approvato***Sopprimere l'articolo.***11.500**

IL RELATORE

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (Disposizioni in materia di indennità per i magistrati destinati a funzioni giudiziarie superiori nonché modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133). - 1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale, è attribuita per cinque anni a decorrere dall'assun-

zione delle relative funzioni oppure, per i magistrati che già le svolgono, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile determinata in base all'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta in tutti i casi in cui i magistrati, residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma, assumano o abbiano assunto le funzioni di legittimità o le funzioni giurisdizionali superiori presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei conti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

4. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, le parole: "per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per cinque anni"».

#### **11.501** (testo 2)

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - (*Disposizioni in materia di indennità per i magistrati destinati a funzioni giudiziarie superiori*). – 1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale, è attribuita per cinque anni a decorrere dall'assunzione delle relative funzioni oppure, per i magistrati che già le svolgono, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile determinata in base all'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta in tutti i casi in cui i magistrati, residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma, assumano o abbiano assunto le funzioni di legittimità o le funzioni giurisdizionali superiori presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei conti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nell'ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità».

---

**11.101**

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di legittimità».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 11

**11.0.100**

FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Ai magistrati è fatto divieto di elettorato passivo entro cinque anni dall'abbandono delle funzioni giudiziarie.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'approvazione della presente legge i provvedimenti necessari, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

*a)* modificare le leggi elettorali nazionali per le elezioni al Parlamento europeo, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di rendere applicativo il principio previsto dal presente articolo 11-*bis* a partire dalla prossima legislatura;

*b)* modificare le leggi elettorali per le regioni, le province e ai comuni al fine di rendere applicativo il principio previsto dall'articolo 11-*bis* entro un periodo di cinque anni».

---

**11.0.500** (testo 2)

IL RELATORE

**V. testo 3***Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 si applicano anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi, a domanda, nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2».

---

**11.0.500** (testo 3)

IL RELATORE

**Approvato***Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica anche ai magistrati ordinari con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2

3. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**11.0.501** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Proroga in via transitoria dell'esercizio delle funzioni di Procuratore nazionale antimafia)*

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *h*), dell'articolo 9 della presente legge e dal comma 3 dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite per un ulteriore periodo di due anni dopo la scadenza del termine massimo indicato nel comma 3 del citato articolo 76-bis».

---

**ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 12.

**Non posto in votazione. (\*)**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 4, 236.328 euro per l'anno 2003 e 472.656 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alle lettere *f*) e *g*) del medesimo comma.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'ar-

articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per l'anno 2003 e a 9.372.458 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

(\*) Approvato l'emendamento 12.800 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

## EMENDAMENTO

### **12.800** (testo 2)

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall'anno 2004; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5), 6), 11), 12) e 15) nonché lettera l), numero 6) è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall'anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, euro 4.860.000 a decorrere dall'anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) e 132.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 17.044 euro, a decor-

rere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere f) e g).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall'anno 2004.

5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio dell'attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4, 6 e 11, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 13.

#### **Approvato con emendamenti**

#### *(Testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1.

## EMENDAMENTI

### **13.100** (testo 2)

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».*

---

### **13.500**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «il testo unico delle disposizioni» inserire la seguente: «legislative» e dopo le parole: «con tutte le altre disposizioni» inserire la seguente: «legislative».*

---

### **13.501**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

**13.0.500**

BEVILACQUA, PELLICINI

**Ritirato**

*Dopo il capo III, aggiungere il seguente:*

«Capo III-bis

ISTITUZIONE DEL RUOLO DI COMPLEMENTO  
DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 13-bis.

1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari e ad esaurimento a cui accedono, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio nelle predette funzioni per almeno un triennio».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE  
ACCANTONATO

---

**3.0.100**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Governo deve prevedere che quando nei concorsi previsti dal-

l'articolo 2 e dall'articolo 3 sia richiesto, esclusivamente o congiuntamente, l'esame dei titoli, l'esame abbia ad oggetto, oltre che le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, tutti i provvedimenti giudiziari depositati dal magistrato concorrente in quattro trimestri sorteggiati dalla commissione fra tutti i trimestri gennaio-febbraio-marzo, aprile-maggio-giugno e ottobre-novembre-dicembre dei cinque anni antecedenti».

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### C1

IL RELATORE

#### V. testo 2

1) *Inserire l'articolo 1-bis (introdotto dall'emendamento 1.0.100 testo 3) dopo l'articolo 9, sotto il seguente capo: «Capo II - Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia».*

2) *All'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: «e semidirettive».*

3) *All'articolo 2, lettera g):*

*a) ai numeri 7) e 8) sostituire le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6),» con le seguenti: «previo concorso per titoli,»;*

*b) ai numeri 9), 10), 11) e 12) dopo le parole: «previo concorso per titoli» sopprimere le seguenti: «ed esami».*

4) *All'articolo 2, alla lettera l):*

*a) al numero 1), dopo le parole : «e scientifici,» sopprimere le seguenti: «nella valutazione» e spostare alla fine del medesimo numero 1) il secondo ed il terzo periodo del numero 6);*

*b) al numero 2), dopo le parole: «consistenti in lavori giudiziari e scientifici» inserire le seguenti: «della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa» e conseguentemente al medesimo numero 2), dopo le parole: «sceglie tra quelli valutati positivamente» sopprimere le seguenti: «tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati»;*

*c) al numero 6), dopo le parole: «funzioni direttive» inserire le seguenti: «e alle funzioni semidirettive».*

5) *All'articolo 3, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel*

quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;».

*Conseguentemente sopprimere la lettera c-bis) introdotta dall'emendamento 3.109.*

6) *All'articolo 3, alla lettera o), dopo le parole: "aggiornamento professionale e" inserire le seguenti: "a quelli".*

7) *All'articolo 4, alla lettera a), dopo la parola: "composto" inserire le seguenti: ", oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c),".*

8) *All'articolo 4, lettera e), sostituire le parole: «lettere o), p), s) e t)» con le seguenti: «lettere o), p), s), t) e v)».*

9) *All'articolo 7, comma 1, lettera d), spostare la seconda parte del numero 3) in un autonomo numero 3-bis).*

10) *All'articolo 7, comma 1*

*a) alla lettera g), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: «incarico direttivo o di collaborazione semidirettiva» con le seguenti: «incarico direttivo o semidirettivo» e, nel secondo periodo, dopo la parola "direttive", ovunque ricorra, inserire le seguenti "o semidirettive";*

*b) alla lettera l), numero 1), sostituire le parole: «incarico direttivo o di collaborazione direttiva» con le seguenti: «incarico direttivo o semidirettivo».*

11) *Nel titolo, sostituire le parole: "e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità" con le seguenti: "per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico".*

---

**C1** (testo 2)

IL RELATORE

**Approvata**

1) *Inserire l'articolo 1-bis (introdotto dall'emendamento 1.0.100 testo 3) dopo l'articolo 9, sotto il seguente capo: «Capo II - Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia».*

2) *All'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: «e semidirettive».*

3) *All'articolo 2, lettera g):*

*a) ai numeri 7) e 8) sostituire le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6),» con le seguenti: «previo concorso per titoli,»;*

*b) ai numeri 9), 10), 11) e 12) dopo le parole: «previo concorso per titoli» sopprimere le seguenti: «ed esami».*

*4) All'articolo 2, alla lettera l):*

*a) al numero 1), dopo le parole : «e scientifici,» sopprimere le seguenti: «nella valutazione» e spostare alla fine del medesimo numero 1) il secondo ed il terzo periodo del numero 6);*

*b) al numero 2), dopo le parole: «consistenti in lavori giudiziari e scientifici» inserire le seguenti: «della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa» e conseguentemente al medesimo numero 2), dopo le parole: «sceglie tra quelli valutati positivamente» sopprimere le seguenti: «tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati»;*

*c) al numero 6), dopo le parole: «funzioni direttive» inserire le seguenti: «e alle funzioni semidirettive».*

*5) All'articolo 3, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;».*

*Consequentemente sopprimere la lettera c-bis) introdotta dall'emendamento 3.109.*

*6) All'articolo 3, alla lettera o), dopo le parole: "aggiornamento professionale e" inserire le seguenti: "a quelli".*

*7) All'articolo 4, alla lettera a), dopo la parola: "composto" inserire le seguenti: ", oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c),".*

*8) All'articolo 4, lettera e), sostituire le parole: «lettere o), p), s) e t)» con le seguenti: «lettere o), p), s), t) e v)».*

*9) All'articolo 7, comma 1, lettera d), spostare la seconda parte del numero 3) in un autonomo numero 3-bis).*

*10) All'articolo 7, comma 1*

*a) alla lettera g), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: «incarico direttivo o di collaborazione semidirettiva» con le seguenti: «incarico direttivo o semidirettivo» e, nel secondo periodo, dopo la parola "direttive", ovunque ricorra, inserire le seguenti "o semidirettive";*

*b) alla lettera l), numero 1), sostituire le parole: «incarico direttivo o di collaborazione direttiva» con le seguenti: «incarico direttivo o semidirettivo».*

*11) Nel titolo, sostituire le parole: "e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità" con le seguenti: "per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di*

giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il consiglio di presidenza della Corte dei conti e il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico".

12) All'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento 7.0.500, al comma 1, alla lettera e), al numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: "o da un suo sostituto".

13) All'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento 7.0.500, al comma 1, alla lettera l), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: "Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato".

---



Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

| VOTAZIONE |      | OGGETTO                                                      | RISULTATO |     |     |     |      |      | ESITO |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num.      | Tipo |                                                              | Pre       | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg |       |
| 1         | NOM. | Disegno di legge n.1296-A. Articolo 8-bis nel testo emendato | 193       | 192 | 010 | 182 | 000  | 097  | APPR. |
| 2         | NOM. | DDL n. 1296-A. votazione finale                              | 236       | 235 | 001 | 144 | 090  | 118  | APPR. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                     | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|--------------------------------|--------------------------------|----|
|                                | 01                             | 02 |
| ACCIARINI MARIA.C              | M                              | M  |
| AGOGLIATI ANTONIO              | F                              | F  |
| AGONI SERGIO                   | F                              | F  |
| ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB | F                              | F  |
| AMATO GIULIANO                 |                                | C  |
| ANGIUS GAVINO                  |                                | C  |
| ANTONIONE ROBERTO              | M                              | M  |
| ARCHIUTTI GIACOMO              | F                              | F  |
| ASCIUTTI FRANCO                | F                              | F  |
| AYALA GIUSEPPE MARIA           |                                | C  |
| AZZOLLINI ANTONIO              | F                              | F  |
| BAIO DOSSI EMANUELA            | F                              | C  |
| BALBONI ALBERTO                | F                              | F  |
| BALDINI MASSIMO                | M                              | M  |
| BARATELLA FABIO                | F                              | C  |
| BARELLI PAOLO                  | F                              | F  |
| BASILE FILADELFIO GUIDO        | F                              | F  |
| BASSO MARCELLO                 | F                              | C  |
| BASTIANONI STEFANO             |                                | C  |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO  | F                              | C  |
| BATTAGLIA ANTONIO              |                                | F  |
| BATTISTI ALESSANDRO            | F                              |    |
| BEDIN TINO                     | F                              | C  |
| BERGAMO UGO                    | F                              | F  |
| BETTA MAURO                    | F                              | C  |
| BETTAMIO GIAMPAOLO             | F                              | F  |
| BEVILACQUA FRANCESCO           |                                | F  |
| BIANCONI LAURA                 | F                              | F  |
| BOBBIO LUIGI                   | F                              | F  |
| BOLDI ROSSANA LIDIA            | F                              | F  |
| BONATESTA MICHELE              | F                              | F  |
| BONFIETTI DARIA                | F                              | C  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO              | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|-------------------------|--------------------------------|----|
|                         | 01                             | 02 |
| BORDON WILLER           |                                | C  |
| BOREA LEONZIO           | F                              | F  |
| BOSCETTO GABRIELE       | F                              | F  |
| BOSI FRANCESCO          | M                              | M  |
| BRIGNONE GUIDO          | F                              | F  |
| BRUNALE GIOVANNI        | F                              | C  |
| BRUTTI MASSIMO          |                                | C  |
| BRUTTI PAOLO            |                                | C  |
| BUCCIERO ETTORE         | F                              | F  |
| BUDIN MILOS             | M                              | M  |
| CADDEO ROSSANO          | F                              |    |
| CALDEROLI ROBERTO       | P                              |    |
| CALLEGARO LUCIANO       |                                | F  |
| CALVI GUIDO             |                                | C  |
| CAMBER GIULIO           | F                              | F  |
| CAMBURSANO RENATO       | F                              |    |
| CANTONI GIAMPIERO CARLO |                                | F  |
| CARELLA FRANCESCO       |                                | C  |
| CARRARA VALERIO         | F                              | F  |
| CARUSO ANTONINO         | F                              | F  |
| CASILLO TOMMASO         |                                | C  |
| CASTAGNETTI GUGLIELMO   | F                              | F  |
| CASTELLANI PIERLUIGI    | F                              | C  |
| CASTELLI ROBERTO        | F                              | F  |
| CAVALLARO MARIO         | F                              |    |
| CENTARO ROBERTO         | F                              | F  |
| CHERCHI PIETRO          | F                              | F  |
| CHINCARINI UMBERTO      | F                              | F  |
| CHIRILLI FRANCESCO      | F                              | F  |
| CHIUSOLI FRANCO         | F                              | C  |
| CICCANTI AMEDEO         | F                              | F  |
| CICOLANI ANGELO MARIA   | F                              | F  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                    | Votazioni dalla n° 1 |    | alla n° 2 |  |
|-------------------------------|----------------------|----|-----------|--|
|                               | 01                   | 02 |           |  |
| CIRAMI MELCHIORRE             | F                    | F  |           |  |
| COLETTI TOMMASO               | F                    | C  |           |  |
| COLLINO GIOVANNI              | M                    | M  |           |  |
| COMINCIOLI ROMANO             | F                    | F  |           |  |
| COMPAGNA LUIGI                | F                    | F  |           |  |
| CONSOLO GIUSEPPE              | F                    | F  |           |  |
| CONTESTABILE DOMENICO         |                      | F  |           |  |
| CORRADO ANDREA                | F                    | F  |           |  |
| COSTA ROSARIO GIORGIO         | F                    | F  |           |  |
| COVIELLO ROMUALDO             | F                    |    |           |  |
| COZZOLINO CARMINE             |                      | F  |           |  |
| CREMA GIOVANNI                | F                    | C  |           |  |
| CRINO' FRANCESCO ANTONIO      |                      | F  |           |  |
| CURSI CESARE                  | M                    | M  |           |  |
| CUTRUFO MAURO                 | M                    | M  |           |  |
| D'ALI' ANTONIO                | M                    | M  |           |  |
| DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO) | F                    | C  |           |  |
| D'AMICO NATALE                |                      | C  |           |  |
| D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO   |                      | C  |           |  |
| DANIELI PAOLO                 | F                    | F  |           |  |
| DANZI CORRADO                 | F                    | F  |           |  |
| DATO CINZIA                   |                      | C  |           |  |
| DEBENEDETTI FRANCO            | F                    |    |           |  |
| DE CORATO RICCARDO            | F                    | F  |           |  |
| DEGENNARO GIUSEPPE            | M                    | M  |           |  |
| DELL'UTRI MARCELLO            | M                    | M  |           |  |
| DELOGU MARIANO                | F                    | F  |           |  |
| DEL PENNINO ANTONIO           |                      | F  |           |  |
| DEL TURCO OTTAVIANO           | F                    |    |           |  |
| DEMASI VINCENZO               | F                    | F  |           |  |
| DE PAOLI ELIDIO               | A                    | C  |           |  |
| DE PETRIS LOREDANA            |                      | C  |           |  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                    | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|-------------------------------|--------------------------------|----|
|                               | 01                             | 02 |
| DE RIGO WALTER                | F                              | F  |
| DETTORI BRUNO                 | F                              | C  |
| DE ZULUETA CAYETANA           |                                | C  |
| DI GIROLAMO LEOPOLDO          | M                              | M  |
| DINI LAMBERTO                 |                                | P  |
| D'IPPOLITO VITALE IDA         | F                              | F  |
| DI SIENA PIERO MICHELE A.     | F                              | C  |
| DONATI ANNA                   |                                | C  |
| D'ONOFRIO FRANCESCO           | F                              | F  |
| EUFEMI MAURIZIO               | F                              | F  |
| FABBRI LUIGI                  | F                              | F  |
| FALCIER LUCIANO               | F                              | F  |
| FALOMI ANTONIO                |                                | C  |
| FASOLINO GAETANO              | F                              | F  |
| FASSONE ELVIO                 | F                              | C  |
| FAVARO GIAN PIETRO            | F                              | F  |
| FEDERICI PASQUALINO LORENZO   | F                              | F  |
| FERRARA MARIO FRANCESCO       | F                              | F  |
| FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO | F                              |    |
| FIRRARELLO GIUSEPPE           | F                              | F  |
| FLAMMIA ANGELO                | F                              | C  |
| FLORINO MICHELE               | F                              | F  |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO     |                                | C  |
| FORLANI ALESSANDRO            |                                | F  |
| FORMISANO ANIELLO             | F                              | C  |
| FORTE MICHELE                 | F                              | F  |
| FRANCO PAOLO                  | F                              | F  |
| FRANCO VITTORIA               |                                | C  |
| GABURRO GIUSEPPE              | F                              | F  |
| GAGLIONE ANTONIO              |                                | C  |
| GARRAFFA COSTANTINO           | F                              | C  |
| GASBARRI MARIO                | F                              | C  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO              | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|-------------------------|--------------------------------|----|
|                         | 01                             | 02 |
| GENTILE ANTONIO         | F                              | F  |
| GIOVANELLI FAUSTO       |                                | C  |
| GIRFATTI ANTONIO        | M                              | M  |
| GIULIANO PASQUALE       | F                              | F  |
| GRECO MARIO             | M                              | M  |
| GRILLO LUIGI            |                                | F  |
| GRILLOTTI LAMBERTO      | A                              | F  |
| GRUOSSO VITO            | F                              | C  |
| GUASTI VITTORIO         | F                              | F  |
| GUBERT RENZO            | M                              | M  |
| GUBETTI FURIO           | F                              | F  |
| GUZZANTI PAOLO          | M                              | M  |
| IANNUZZI RAFFAELE       | F                              | F  |
| IERVOLINO ANTONIO       | F                              | F  |
| IOANNUCCI MARIA CLAUDIA | M                              | M  |
| IOVENE ANTONIO          | M                              | M  |
| IZZO COSIMO             | F                              | F  |
| LABELLARTE GERARDO      |                                | C  |
| LA LOGGIA ENRICO        | M                              | M  |
| LAURIA MICHELE          |                                | C  |
| LAURO SALVATORE         | F                              | F  |
| LIGUORI ETTORE          | F                              | C  |
| LONGHI ALEANDRO         |                                | C  |
| MACONI LORIS GIUSEPPE   | F                              | C  |
| MAFFIOLI GRAZIANO       | F                              | F  |
| MAGISTRELLI MARINA      |                                | C  |
| MAINARDI GUIDO          | F                              | F  |
| MALABARBA LUIGI         | A                              | C  |
| MALAN LUCIO             | F                              | F  |
| MANCINO NICOLA          |                                | C  |
| MANFREDI LUIGI          | F                              | F  |
| MANTICA ALFREDO         | M                              | M  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                 | Votazioni dalla n° 1 |    | alla n° 2 |  |
|----------------------------|----------------------|----|-----------|--|
|                            | 01                   | 02 |           |  |
| MANUNZA IGNAZIO            | F                    | F  |           |  |
| MANZELLA ANDREA            | F                    | C  |           |  |
| MANZIONE ROBERTO           | F                    | C  |           |  |
| MARANO SALVATORE           | F                    | F  |           |  |
| MARINO LUIGI               |                      | C  |           |  |
| MARITATI ALBERTO           | F                    | C  |           |  |
| MARTONE FRANCESCO          | A                    | C  |           |  |
| MASCIONI GIUSEPPE          |                      | C  |           |  |
| MASSUCCO ALBERTO FELICE S. | F                    | F  |           |  |
| MEDURI RENATO              | F                    | F  |           |  |
| MELELEO SALVATORE          | F                    | F  |           |  |
| MENARDI GIUSEPPE           | F                    | F  |           |  |
| MICHELINI RENZO            | F                    | C  |           |  |
| MINARDO RICCARDO           | F                    | F  |           |  |
| MODICA LUCIANO             | F                    |    |           |  |
| MONCADA LO GIUDICE GINO    | F                    | F  |           |  |
| MONTALBANO ACCURSIO        |                      | C  |           |  |
| MONTI CESARINO             | F                    | F  |           |  |
| MONTICONE ALBERTO          | F                    |    |           |  |
| MONTINO ESTERINO           |                      | C  |           |  |
| MORANDO ANTONIO ENRICO     | F                    | C  |           |  |
| MORO FRANCESCO             | F                    | F  |           |  |
| MORRA CARMELO              |                      | F  |           |  |
| MORSELLI STEFANO           | F                    | F  |           |  |
| MUGNAI FRANCO              | F                    | F  |           |  |
| MULAS GIUSEPPE             | F                    | F  |           |  |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO  | F                    | C  |           |  |
| MUZIO ANGELO               |                      | C  |           |  |
| NESSA PASQUALE             | M                    | M  |           |  |
| NIEDDU GIANNI              | F                    | C  |           |  |
| NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.  | F                    | F  |           |  |
| NOVI EMIDDIO               | F                    | F  |           |  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                   | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|------------------------------|--------------------------------|----|
|                              | 01                             | 02 |
| OGNIBENE LIBORIO             | F                              | F  |
| PACE LODOVICO                | F                              | F  |
| PAGANO MARIA GRAZIA          | F                              | C  |
| PALOMBO MARIO                | F                              | F  |
| PASCARELLA GAETANO           | F                              | C  |
| PASINATO ANTONIO DOMENICO    | F                              | F  |
| PASQUINI GIANCARLO           | F                              | C  |
| PASTORE ANDREA               | F                              | F  |
| PEDRAZZINI CELESTINO         | F                              | F  |
| PEDRINI EGIDIO ENRICO        | F                              |    |
| PEDRIZZI RICCARDO            | M                              | M  |
| PELLEGRINO GAETANO ANTONIO   |                                | F  |
| PELLICINI PIERO              | F                              | F  |
| PERUZZOTTI LUIGI             | F                              | F  |
| PESSINA VITTORIO             | F                              | F  |
| PETERLINI OSKAR              | F                              | C  |
| PETRINI PIERLUIGI            | F                              | C  |
| PIANETTA ENRICO              | M                              | M  |
| PIATTI GIANCARLO             |                                | C  |
| PICCIONI LORENZO             | F                              | F  |
| PILONI ORNELLA               | F                              | C  |
| PIROVANO ETTORE              | F                              | F  |
| PIZZINATO ANTONIO            |                                | C  |
| PONTONE FRANCESCO            |                                | F  |
| PONZO EGIDIO LUIGI           | F                              | F  |
| RAGNO SALVATORE              |                                | A  |
| RIGONI ANDREA                | M                              | M  |
| RIPAMONTI NATALE             | A                              | C  |
| RIZZI ENRICO                 | F                              | F  |
| ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C. |                                | C  |
| RONCONI MAURIZIO             | F                              | F  |
| ROTONDO ANTONIO              |                                | C  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                  | Votazioni dalla n° 1 |    | alla n° 2 |  |
|-----------------------------|----------------------|----|-----------|--|
|                             | 01                   | 02 |           |  |
| RUVOLO GIUSEPPE             | F                    | F  |           |  |
| SALERNO ROBERTO             | F                    | F  |           |  |
| SALINI ROCCO                | F                    | F  |           |  |
| SALZANO FRANCESCO           | F                    | F  |           |  |
| SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO | F                    | F  |           |  |
| SANZARELLO SEBASTIANO       |                      | F  |           |  |
| SAPORITO LEARCO             | M                    | F  |           |  |
| SCALERA GIUSEPPE            | F                    |    |           |  |
| SCARABOSIO ALDO             | F                    | F  |           |  |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE    |                      | F  |           |  |
| SCOTTI LUIGI                | F                    | F  |           |  |
| SEMERARO GIUSEPPE           | F                    | F  |           |  |
| SERVELLO FRANCESCO          | F                    |    |           |  |
| SILIQVINI MARIA GRAZIA      | M                    | M  |           |  |
| SODANO CALOGERO             | F                    | F  |           |  |
| SODANO TOMMASO              | A                    | C  |           |  |
| SOLIANI ALBERTINA           | F                    |    |           |  |
| SPECCHIA GIUSEPPE           |                      | F  |           |  |
| STANISCI ROSA               | F                    | C  |           |  |
| STIFFONI PIERGIORGIO        | F                    | F  |           |  |
| SUDANO DOMENICO             | F                    | F  |           |  |
| TAROLLI IVO                 | F                    | F  |           |  |
| TATO' FILOMENO BIAGIO       | F                    | F  |           |  |
| TESSITORE FULVIO            | F                    | C  |           |  |
| THALER HELGA                | F                    |    |           |  |
| TIRELLI FRANCESCO           | F                    | F  |           |  |
| TOFANI ORESTE               | F                    | F  |           |  |
| TOGNI LIVIO                 | A                    | C  |           |  |
| TOIA PATRIZIA               | A                    |    |           |  |
| TOMASSINI ANTONIO           | F                    | F  |           |  |
| TRAVAGLIA SERGIO            | F                    | F  |           |  |
| TREDESE FLAVIO              | F                    | F  |           |  |

Seduta N. 0518 del 21-01-2004 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO                   | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 |    |
|------------------------------|--------------------------------|----|
|                              | 01                             | 02 |
| TREMATERRA GINO              | F                              | F  |
| TREU TIZIANO                 |                                | C  |
| TUNIS GIANFRANCO             | F                              | F  |
| TURCI LANFRANCO              | F                              | C  |
| TURRONI SAURO                | A                              | C  |
| ULIVI ROBERTO                | F                              | F  |
| VALDITARA GIUSEPPE           | F                              | F  |
| VALLONE GIUSEPPE             |                                | F  |
| VANZO ANTONIO GIANFRANCO     | F                              | F  |
| VENTUCCI COSIMO              | M                              | M  |
| VERALDI DONATO TOMMASO       | F                              | C  |
| VICINI ANTONIO               | F                              | C  |
| VILLONE MASSIMO              |                                | C  |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO     | F                              | C  |
| VITALI WALTER                |                                | C  |
| VIVIANI LUIGI                | F                              | C  |
| VIZZINI CARLO                |                                | F  |
| ZANCAN GIAMPAOLO             | A                              | C  |
| ZANDA LUIGI ENRICO           |                                | C  |
| ZANOLETTI TOMASO             | F                              | F  |
| ZAPPACOSTA LUCIO             | F                              | F  |
| ZICCONI GUIDO                | F                              | F  |
| ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA | F                              | F  |

### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 19 gennaio 2004, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 12 gennaio 2004, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Pietro Lunardi, nella sua qualità di Ministro *pro tempore* delle infrastrutture e dei trasporti.

### **Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sen. Minardo Riccardo

Interventi per l'acquisizione ed il restauro del Teatro della Concordia di Ragusa (2692)

(presentato in data **21/01/2004**)

Sen. Formisano Aniello

Proposta di integrazione all'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, modificato dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti (2693)

(presentato in data **21/01/2004**)

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Prof. Arch. Giovanni Picco a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso (n. 92).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della salute, con lettera in data 31 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge quadro 30 marzo 2001, n. 125, la prima relazione sugli interventi realizzati ai sensi della predetta legge in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita al secondo semestre 2001 e all'anno 2002 (*Doc. CC*, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2002 (*Doc. XCVII, n. 3*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la Relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria riferita all'anno 2002 (*Doc. CLV, n. 2*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la relazione sull'attuazione da parte della società Sviluppo Italia SpA delle misure incentivanti, previste dal predetto decreto legislativo, in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, relativamente all'anno 2002 (*Doc. CV-bis, n. 2*).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al secondo semestre 2003 (*Doc. CXVI-bis, n. 6*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, la relazione sullo stato della disciplina militare e

sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2002 (*Doc. XXXVI*, n. 3).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 20 gennaio 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza (n. 24 del 13 gennaio 2004), depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Detto documento (*Doc. VII*, n. 113) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative a richieste di referendum popolare**

Il Presidente della Corte Costituzionale, con lettera in data 20 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia di una sentenza (n. 25 del 13 gennaio 2004), depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte dichiara ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003.

Detta sentenza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 dicembre 2003 e 9, 12 e 14 gennaio

2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica sicurezza, per gli esercizi 2001-2002 (*Doc. XV*, n. 207). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente;

dell'Ente Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2001 (*Doc. XV*, n. 208). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente;

dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per gli esercizi 2001-2002 (*Doc. XV*, n. 209). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (EN-PAP), per l'esercizio 2002 (*Doc. XV*, n. 210). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2002 (*Doc. XV*, n. 211). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente;

dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2002 (*Doc. XV*, n. 212). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente;

degli Enti Parco: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Valgrande, Pollino, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, per gli esercizi dal 1995 al 2001 (*Doc. XV*, n. 213). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente;

del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2002 (*Doc. XV*, n. 214). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Augusto Sabatini, di Bussi sul Tirino (Pescara), chiede un provvedimento in materia di trattamenti di quiescenza che consenta il re-

cupero dell'annualità di pensione relativa al 1993, non percepita dai medici collocati a riposo dal 1º gennaio 1993 (*Petizione n. 635*);

il signor Claudio Gentile, di Manfredonia (Foggia), chiede la sollecita approvazione del disegno di legge A.S. n. 1717, recante: «Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici» (*Petizione n. 636*);

la signora Silvia Ferretto Clementi, di Milano, e numerosi altri cittadini chiedono l'adozione di iniziative atte a contenere il fondamentalismo religioso (*Petizione n. 637*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

– nuovi provvedimenti contro il fenomeno del bagarinaggio (*Petizione n. 638*);

– la creazione di un Corpo nazionale di polizia municipale (*Petizione n. 639*);

il signor Vincenzo Giovanni Napoli, di Alcara Li Fusi (Messina), chiede l'istituzione del Museo nazionale dell'emigrazione (*Petizione n. 640*);

il signor Carmelo Lentino, di Palmi (Reggio Calabria), chiede l'istituzione della provincia della Piana, nell'ambito della regione Calabria, con capoluogo Palmi (*Petizione n. 641*);

il signor Pasquale Giudice, di Santa Marina (Salerno), chiede la sollecita approvazione della proposta di legge recante «Disposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania» attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2240) (*Petizione n. 642*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### Mozioni

DE PETRIS, PIATTI, MARITATI, MONTINO, COLETTI, COVIELLO, MALABARBA, BOCO, VICINI, RIPAMONTI, MARTONE, DONATI, SODANO Tommaso, ZANCAN, MURINEDDU, TURRONI, FILIPPELLI, COSSIGA, CAVALLARO, VERALDI, DEL TURCO, NIEDDU, BASSO, AMATO, ZANDA, FLAMMIA, VISERTA COSTANTINI, D'ANDREA, DE ZULUETA, LABELLARTE, CORTIANA, TESSITORE, MODICA, MASCONI, CREMA, MORANDO, TREU, TURCI, BRUTTI Massimo, BATTAFARANO, MONTICONE, DETTORI, AGONI, PIZZINATO, BOLDI, GARRAFFA, BONFIETTI, PAGLIARULO, TOGNI, LONGHI, GRUOSSO, GASBARRI, PILONI, CICOLANI, ROTONDO, CALVI, CHIUSOLI, DALLA CHIESA, MINARDO,

CARELLA, BASTIANONI, MANZIONE, MANIERI, DENTAMARO, PAGANO, CASTELLANI, MARINO, MANCINO, MUZIO. – Il Senato, premesso che:

con ordinanza dell'11.05.2003 il Ministero della salute ha disposto l'avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini, rivolta a fini preventivi nei confronti di tutti i ruminanti e quindi anche di caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9;

a più riprese le associazioni rappresentative degli allevatori hanno segnalato danni al patrimonio zootecnico sottoposto a vaccinazione, con particolare riferimento a calo della produzione latte, riduzione della fertilità, mortinatalità e aborti tardivi in percentuali ben superiori a quelle statisticamente accettabili, nonché gravi danni economici derivanti dal perdurante blocco della movimentazione;

l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, in un rapporto del 25 ottobre 2003, ha riferito al Ministero della salute le risultanze del monitoraggio sugli effetti della vaccinazione in questione effettuato nell'area di propria competenza mediante utilizzo di stalle sentinella;

dal suddetto rapporto si evince quanto segue:

a) il 90 % dei casi in circolazione virale riscontrati derivano da *virus* vaccinale per sieroconversione;

b) la circolazione di *virus* vaccinale è stata riscontrata anche in Comuni indenni dalla malattia e non soggetti a vaccinazione;

c) pur non essendo riscontrati casi clinici, la circolazione virale di derivazione vaccinale costringe al mantenimento delle restrizioni alla movimentazione;

con circolare del 14 ottobre 2003 il Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, ha comunicato a tutte le Regioni che il 10 dicembre 2003 avrebbe avviato una nuova campagna nazionale di vaccinazione contro la *blue tongue*, con le stesse caratteristiche di quella già conclusa, concernente i sierotipi 2, 4, 9 e 16;

nel parere del Comitato veterinario dell'Unione europea del 27/06/2000 in merito al possibile uso del vaccino attenuato si afferma testualmente che "ulteriori ricerche sono indispensabili per valutare l'efficacia e l'innocuità dell'utilizzo di tale vaccino vivo attenuato nel bovino e nelle capre" e che "(...) da quanto sopra si evidenzia il rischio che la vaccinazione in specie quali bovini e capre possa risultare addirittura dannosa";

la decisione della Comunità europea n. 2001/75 del 18.01.2001 prevede, per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini, che "i vaccini acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse";

non risultano disponibili ad oggi adeguati protocolli di sperimentazione sui bovini sia per il vaccino attenuato utilizzato per la campagna di vaccinazione di cui all'ordinanza dell'11.05.2001 che per quello utilizzato

nella campagna del 10 dicembre 2003, né tali prodotti risultano regolarmente registrati;

la situazione della zootecnia delle regioni centrali e meridionali colpite dalla malattia e dalle conseguenze della vaccinazione è attualmente drammatica e configura il rischio concreto della chiusura di centinaia di aziende e dell'abbandono di produzioni tipiche e di qualità di assoluto valore per il Paese,

impegna il Governo:

a disporre la sospensione di ogni nuova iniziativa concernente vaccinazioni con vaccino attenuato per il contrasto della *blue tongue*, disponendo invece, d'intesa con gli istituti zooprofilattici e con le organizzazioni degli allevatori, un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali al fine di accertare l'effettiva situazione nelle aziende zootecniche;

a sottoporre al più presto alla Commissione europea una proposta di cambiamento delle attuali direttive in materia di movimentazione di animali, con particolare riferimento alla rimozione di alcune restrizioni penalizzanti per la zootecnia del nostro Paese, ad ulteriore modifica di quanto già previsto dalla decisione della Comunità europea del 25/11/2003, previa istituzione di uno specifico sistema di sorveglianza;

a mettere a punto, previa adeguata sperimentazione, d'intesa con le organizzazioni degli allevatori, una nuova strategia per il contrasto della malattia;

anche tenendo conto della nuova proposta di piano operativo formulata, in data 17 dicembre 2003, dal Sindacato nazionale dei veterinari liberi professionisti (SIVELP):

ad autorizzare tutti gli Istituti zooprofilattici ad effettuare i test anti *blue tongue*, anche con l'ausilio di *ring-test* attivati e coordinati centralmente;

a provvedere allo studio entomologico e ad avviare un programma di lotta contro gli insetti vettori, anche tramite formazione degli operatori interessati, destinando allo scopo apposite risorse finanziarie;

a favorire la produzione di vaccini inattivati rendendoli disponibili per il servizio veterinario delle ASL dopo specifiche indagini di laboratorio;

a far vaccinare solo gli ovini, non appena disponibile, con il vaccino inattivato, dopo prove in campo condotte da più organismi competenti, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari aziendali su piccola, media e grande scala;

a informare ed aggiornare i veterinari pubblici, quelli aziendali e gli allevatori in merito alle problematiche relative alla gestione del piano vaccinale, compresa la farmaco-vigilanza (rilevamento, verifica e valutazione anche economica degli eventuali effetti collaterali);

a realizzare procedure volte al rimborso immediato dei danni diretti ed indiretti arrecati agli allevatori;

a finanziare i progetti locali rivolti a favorire la regionalizzazione della filiera della carne bovina e la ripresa di un mercato oggi distrutto a

causa di errati provvedimenti sanitari, con lo sviluppo di moderni centri di ingrasso e macellazione anche nelle regioni centrali e meridionali.

(1-00224 p.a.)

### Interpellanze

NOVI, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'Avvocatura dello Stato, disertando la decisiva udienza del 09/01/2004 nel corso della quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per l'annullamento della sentenza n. 3903/03 del T.A.R. della Campania, ha di fatto provocato una sentenza favorevole al Sindaco di Portici Leopoldo Spedaliere, che si è visto reintegrare nella sua carica dopo lo scioglimento dell'amministrazione che guidava per inquinamento mafioso;

che l'Avvocatura dello Stato è arrivata, ad avviso degli interpellanti, al punto di occultare dolosamente elementi utili per un esito sfavorevole del ricorso nei confronti del Sindaco inquisito per mafia;

che dell'inammissibile comportamento dell'Avvocatura dello Stato il primo firmatario della presente interpellanza ha informato la Commissione Antimafia nel corso della seduta di martedì 20 gennaio 2004, e che in tale occasione il Presidente della Commissione ha assicurato che avrebbe chiesto i necessari chiarimenti all'Avvocatura dello Stato;

che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 2002 gli organi politico-amministrativi (Giunta, Consiglio Comunale e Sindaco) del Comune di Portici (Napoli) sono stati sciolti per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata emersi a seguito di minuziose indagini sulla vita amministrativa dell'ente locale, condotte da una Commissione antimafia composta dai rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dei funzionari del Provveditorato per le opere pubbliche e Prefettura, che conclusero le loro qualificanti indagini con l'indicazione del condizionamento camorristico della Giunta Spedaliere;

che tra le varie vicende cui il primo firmatario della presente interpellanza ha rivolto la sua particolare attenzione figura quella relativa alle commistioni amministrative-criminali del Comune di Portici, fiorente e popoloso centro dell'*hinterland* napoletano, governato nell'ultimo decennio da una amministrazione retta dal sindaco Leopoldo Spedaliere, plurin-criminato per collusione con la criminalità organizzata;

che la grave situazione amministrativa in cui versava il Comune di Portici, retto dallo Spedaliere, palesamente condizionata dalla camorra, determinava la doverosa necessità per il primo firmatario della presente interpellanza di intervenire e denunciare con iniziative giudiziarie e parlamentari lo scandaloso e complice silenzio delle istituzioni deputate ad applicare la misura di prevenzione *ex art. 15-bis* della legge n. 55/90 che, come è noto, interviene già quando «il governo locale è sottoposto al pericolo di anomale interferenze rilevabili da elementi indiziari che ne alte-

rano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità»;

che solo dopo tali denunce si pervenne allo scioglimento di quel civico consesso, decretato con decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/2002 ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000;

che lo stesso T.A.R. della Campania, I sezione, proprio per la gravità dei fatti accertati e per le loro ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica, prontamente respingeva con sentenza n. 3903/2003, il ricorso dello Spedaliere avverso la richiesta di annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/2002;

che il disegno dello Spedaliere di far annullare il provvedimento di rigore antimafia ha avuto successo grazie a quella che, ad avviso degli interpellanti, appare come una diserzione dell'Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato. Infatti la V Sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato il dispositivo di decisione n. 19 del 09/01/2004 di accoglimento del ricorso per l'annullamento della sentenza n. 3903/03 del T.A.R. della Campania, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento antimafia di scioglimento del Consiglio comunale di Portici;

che tale inquietante decisione appare oltremodo incomprensibile se si considera che gli inconfutabili gravi elementi (art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000) di mafiosità che hanno impregnato l'azione amministrativa delle due legislature dal medesimo rette hanno trovato puntuale riscontro da parte dell'autorità giudiziaria, che recentemente ha incriminato lo stesso Sindaco unitamente ai suoi più stretti collaboratori per truffa e falso ai danni della Pubblica Amministrazione perché accusato di aver effettuato, nella qualità di Sindaco di Portici, l'acquisto di taluni beni immobili, risultati inutilizzabili per finalità pubbliche, per un prezzo pari a circa 16 miliardi delle vecchie lire, a fronte di un valore degli stessi ammontante a poche centinaia di milioni;

che la decisione del Consiglio di Stato appare agli interpellanti oltremodo aberrante se si considera che, oltre agli elementi forniti dalla Commissione di accesso, costituita – si ripete – da ben sei distinti organi investigativi dello Stato e dall'Autorità Giudiziaria, non sono stati ritenuti bastevoli neppure i riscontri di condizionamenti malavitosi emersi in relazione alla procedura antimafia *ex* art. 145 del decreto legislativo n. 267/2000, avviata recentemente dalla Commissione straordinaria di Portici, di revoca degli atti e dei contratti afferenti rapporti contrattuali instaurati tra Giunta Spedaliere e ditte contigue alla camorra. Ne sono esempio i rapporti della società MA.SA.DA. con la società Cipressi, composta per la quasi totalità da persone affiliate e/o contigue alla criminalità organizzata, ovvero l'affidamento del servizio di gestione dei *ticket* per i parcheggi ad operatori collegati alle locali consorterie malavitose. Oltre tutto ciò, e nonostante che il Sindaco Spedaliere nelle due legislature avesse sistematicamente posto in essere un'azione amministrativa ad appannaggio dei voleri dei *clan* dominanti (da cui risulta che ricevesse cocaina e appoggi elettorali), elementi confermati anche dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Al riguardo è bene rammentare

che il dato normativo di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 consente: l'emanazione delle misure risolutive di legge in relazione a circostanze aventi un grado di significatività e concludenza inferiore a quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale o l'adozione delle misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso per la sospensione degli amministratori; l'impiego di una terminologia più ampia e indeterminata, rivelando l'intendimento del legislatore di riferirsi anche a situazioni estranee al campo d'intervento delle norme penali e di prevenzione (cfr. Consiglio Stato, sezione V, 23/06/1999, n. 713);

che il codice di procedura civile prevede all'art. 395 che sentenze pronunciate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra oppure se, dopo la sentenza, sono trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, costituitisi nel processo amministrativo di cui in premessa, non intendano chiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di attivare l'impugnazione per revocazione, ex art. 395 del codice di procedura civile, dell'aberrante sentenza della V sezione del Consiglio di Stato del 09/01/2004.

(2-00499)

### Interrogazioni

**TURRONI.** – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

nella mattinata del 13 gennaio 2004 è stata segnalata la presenza di materiale radioattivo nelle polveri caricate sui camion in uscita dalle Acciaierie Beltrame di Vicenza e sono stati rilevati successivamente valori elevatissimi di radioattività;

l'inquinamento radioattivo riguarderebbe le polveri usate per l'abbattimento degli scarichi in atmosfera dei fumi degli altoforni e la contaminazione delle polveri sarebbe stata provocata dal Cesio 137, un isotopo altamente radioattivo, contenuto in un fusto ricoperto da un involucro di piombo finito tra il materiale fuso;

la sostanza radioattiva è finita nelle sostanze che filtrano i fumi in uscita; circa 250 tonnellate di polveri sarebbero state contaminate e sono state stoccate nei silos dell'azienda, all'interno della quale – in particolare nell'impianto di fusione e in quello di abbattimento dei fumi – sono state riscontrate zone con un rilevante livello di contaminazione. La sola polvere dei filtri sarebbe pari a 250 tonnellate;

è stato accertato che la fusione di ferro con all'interno il cesio è avvenuta tra le 16.30 e le 17.30 del pomeriggio di lunedì 12 gennaio ed

è durata 45 minuti, con il risultato che sono state contaminate le polveri residue, la colata, i circuiti dei fumi;

dopo la scoperta dell'avvenuta contaminazione il reparto interessato è stato chiuso per procedere alla bonifica dell'area, e di conseguenza 160 operai sono stati posti dal pomeriggio del 13 gennaio in cassa integrazione, mentre altre 450 persone essere poste in cassa integrazione una volta terminato il lavoro sul materiale già presente nel reparto laminatoio;

un numero imprecisato di operai avrebbe manualmente movimentato le polveri contaminate, essendo così esposto alle radiazioni;

la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di smaltimento abusivo di rifiuti radioattivi del Cesio 137, poi finito nell'altoforno della fabbrica nel quale vengono fusi i vari materiali;

l'8 gennaio 2004 un fusto prodotto da una azienda americana e trasportato alla Beltrame da un'impresa di Pozzuoli specializzata nella raccolta di materiale ferroso in tutta la Campania era stato respinto all'ingresso dell'azienda vicentina perché erano state rilevate radiazioni;

una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il fusto sfuggito ai controlli facesse parte della stessa partita di materiale ferroso proveniente dalla Italfiuti di Pozzuoli (Napoli) ed originata dalla «Ohmart Corp.» di Cincinnati, azienda che produce l'isotopo per uso industriale, che nel 1990 avrebbe messo in vendita un fusto di cesio 137;

a seguito dell'incidente il segretario provinciale della Cisl di Vicenza ha ricordato che "una parte del mercato dello smaltimento di materiale radioattivo è in mano alle ecomafie" e "i residui radioattivi che hanno determinato l'allarme non dovrebbero aver fatto il percorso che hanno fatto, quando la legge prevede invece una procedura precisa per lo smaltimento di materiale radioattivo";

l'azienda è in grado di bloccare il materiale radioattivo individuandolo con appositi strumenti solo se non è schermato oppure è in grado di rilevarlo a fusione avvenuta tramite i rilevatori delle polveri, dopo la fusione, quindi a contaminazione già avvenuta, anche se per fortuna i filtri erano chiusi e non si è verificato il disastro occorso qualche anno fa ad Algeciras, in Spagna, quando la fusione di un medicale comportò una ingente contaminazione radioattiva dell'ambiente in tutto il bacino del Mediterraneo;

qualche anno fa vi era stata una rilevante mobilitazione per bloccare un vagone diretto alle Beltrame carico di materiale ferroso che emanava radiazioni e proveniente da un paese dell'Est europeo, vagone parcheggiato in una galleria (ricoperto solo di un telo) prima di essere rimandato al mittente;

dalle indagini in corso da parte di tecnici dell'agenzia per l'ambiente e dei Vigili del fuoco è emerso che materiale radioattivo era stato immagazzinato temporaneamente, prima che scoppiasse l'emergenza, anche in una seconda area che dunque è risultata anch'essa contaminata,

si chiede di sapere:

se esistessero e fossero attivati dispositivi per il rilevamento della contaminazione dei materiali da fondere, posti anche nei camini, e per

l'automatica interruzione delle lavorazioni in ogni loro fase in caso di rilevamento positivo;

per quale motivo non si sia immediatamente bloccato l'impianto;

per quale motivo la notizia della contaminazione sia stata data solo ventiquattro ore dopo il fatto;

chi siano e quanti siano gli operai che hanno subito la contaminazione;

se i dipendenti dell'azienda fossero stati informati della pericolosità e della radioattività del materiale che maneggiavano;

per quale motivo non fossero stati dotati delle adeguate protezioni;

quali siano il livello e l'efficacia dei controlli sul commercio interno ed internazionale di materiali ferrosi e non ferrosi e sul traffico illegale di materiale radioattivo da e per l'Italia, e quali siano le garanzie a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori dell'industria ;

quali siano la provenienza ed il percorso dei materiali radioattivi rinvenuti a Vicenza, e come sia stato possibile che una partita di cesio venduto nel 1990 dalla citata azienda americana sia finita prima in Campania e da qui in Veneto come una materia prima qualsiasi, in spregio a tutte le norme ed ai controlli previsti dalla legislazione vigente;

quale esito abbiano dato le indagini svolte sul livello di contaminazione dell'area e dei lavoratori interessati;

quali iniziative si intenda intraprendere per risolvere il problema dello smaltimento del materiale radioattivo e la bonifica dello stabilimento che per la chiusura dei forni, e la successiva venuta meno della materia prima da lavorare ha praticamente cessato l'attività, costringendo alla cassa integrazione i lavoratori;

quali caratteristiche avesse il contenuto del fusto sequestrato, dal momento che se il bidone andato in fusione avesse contenuto i 50 millicurie indicati nella targhetta esterna non sarebbe stato in grado di provocare un incidente di queste dimensioni, e che ciò genera il sospetto che sia stato bruciato un quantitativo ben superiore di materiale radioattivo;

quali iniziative immediate si intenda assumere per alzare il velo sul comportamento di chi lucra sullo smaltimento illegale di fusti radioattivi e se non si intenda rafforzare i controlli su questo tipo di fenomeno e sulle produzioni industriali interessate;

quali iniziative urgenti, anche di ordine normativo, si intenda attuare per evitare che i rottami ferrosi e non ferrosi, nonché altri scarti di lavorazioni industriali e quelli di lavorazioni artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo destinati ad attività siderurgiche e metallurgiche, siano definibili come materie prime secondarie e quindi non più sottoposti al regime dei rifiuti, dal momento che diventerebbe così impossibile ogni forma di controllo della movimentazione di queste sostanze, considerate come rifiuti nel resto della Unione europea e sottoposte anche nel nostro Paese ad obblighi di documentazione (registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto);

quali iniziative si intenda assumere al fine di impedire che siano riconosciute come materie prime secondarie anche i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero, come invece è previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa per il riordino della legislazione ambientale;

se non si ritenga gravissima la previsione, contenuta nel citato disegno di legge delega, di istituire una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese a cui si potrebbero iscrivere quelle di Paesi, anche extraeuropei, che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, prevedendo anche che l'iscrizione possa essere effettuata dalla compagnia estera mediante una semplice comunicazione all'Albo corredata da una attestazione di conformità rilasciata dalla autorità competente nel paese di appartenenza della azienda;

se non si ritenga di intervenire urgentemente per fermare una *deregulation* senza limiti che comporterebbe la movimentazione senza alcun controllo di materiale ferroso e non ferroso e che potrebbe facilitare l'introduzione nel nostro paese di materiale contaminato anche da sostanze radioattive;

quali iniziative si intenda assumere per affrontare e risolvere il problema della presenza in decine di siti del nostro paese di scorie radioattive di prima e seconda categoria e se non si intenda attivarsi per l'individuazione, attraverso una autorità indipendente, di un sito per lo stoccaggio definitivo di questo tipo di scorie che rischiano di finire nei circuiti illegali di smaltimento.

(3-01387)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SODANO TOMMASO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Premesso che:

il 17/12/2003 si è verificata un'enorme frana nel territorio di Lioni (Avellino);

lo smottamento avrebbe potuto travolgere il metanodotto che convoglia il gas-metano nel Nord-Italia e provocare una strage;

nella zona interessata dalla frana è presente una grossa cava di pietrame e sembra che l'attività di estrazione abbia provocato lo smottamento;

da diverso tempo gli abitanti residenti vicino alla cava avevano segnalato alle autorità comunali significativi movimenti franosi;

a seguito della frana del 17/12/2003 il sindaco di Lioni ha ordinato la chiusura dell'attività estrattiva svolta nella cava,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi con urgenza per predisporre un intervento utile a consolidare la zona interessata

dalla frana - dando, così, sicurezza alle famiglie che abitano nella sopracitata zona e all'intera collettività di Lioni - ed accertare le responsabilità, riguardo ad una strage evitata, del Comune di Lioni, della Provincia di Avellino, del Genio civile di Avellino;

se l'autorità di bacino dell'Ofanto (fiume che scorre vicino alla zona interessata dalla frana) abbia elaborato il piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio di frana molto elevato, così come prescritto dalla legge 3/8/98 n. 267, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/9/98 e dalla legge 13/7/99, n. 226;

in caso positivo, se la zona nella quale si è verificata la frana sia classificata in detto piano come zona ad alto rischio, se siano state indicate le misure di salvaguardia, se il piano sopracitato e le misure di salvaguardia siano state inviate al Comune di Lioni e perché questo non abbia reso operativo il più volte richiamato piano e le misure di salvaguardia;

se siano state rispettate le leggi 31/1/94, n. 97 (sulla salvaguardia e tutela delle zone montane), e quella della Regione Campania dell'11/11/1994 (concernente cave e torbiere).

(4-05939)

FORMISANO, VERALDI. – *Ai Ministri della difesa e della salute.* – Premesso che:

l'ospedale militare di Catanzaro svolge un servizio necessario e fondamentale per la Calabria ed il Mezzogiorno;

nella paventata ipotesi di una sua chiusura, per visite ed accertamenti medico-legali tanti cittadini calabresi, affetti anche da patologie gravi, sarebbero costretti a viaggiare verso gli ospedali militari di Caserta, Palermo e Bari;

tanti ufficiali, sottufficiali e dipendenti civili sarebbero costretti a trasferirsi in altre regioni, con conseguenze gravi ed onerose per le loro famiglie,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti ai Ministri interrogati che, in funzione della riforma della leva obbligatoria, sia reale la possibilità della chiusura dell'ospedale militare di medicina legale di Catanzaro, nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate;

se non ritengano che tale eventualità sia da scongiurare, anche per evitare di accrescere la sfiducia dei cittadini calabresi nei confronti di uno Stato vissuto come poco presente in una regione di frontiera;

se, d'altra parte, non ritengano opportuno e necessario valutare la possibilità di trasferire in Calabria uno o due reparti operativi, in modo che la presenza stabile di militari possa far recuperare fiducia nello Stato e, nel contempo, soddisfare esigenze militari, strategiche e difensive, atteso che sul teatro del Mediterraneo si giocano le grandi sfide della sicurezza e della pace.

(4-05940)

PIZZINATO, PILONI, GRUOSSO, PIATTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

l'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede la facoltà di riscattare, nella misura massima di cinque anni, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che i richiedenti possano far valere, al momento della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;

questa nuova disposizione ha abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, che già disciplinava la materia ma limitava il riscatto ai soli periodi di assenza facoltativa dal lavoro successivi al 10 gennaio 1994, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che "la facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea";

il decreto legislativo n. 151 del 2001 rappresenta un testo unico delle norme vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ma non vi è riportata alcuna disposizione riguardo la non cumulabilità tra il riscatto di un periodo di congedo parentale e quello relativo al corso legale di laurea, né risulta espressamente abrogato il citato articolo 14, comma 2;

sulla non cumulabilità delle due tipologie di riscatto l'Inpdap ha ritenuto opportuno formulare apposito parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come si evince dall'informativa n. 15 dell'11 marzo 2003, con la quale l'Istituto illustra le modalità applicative riguardanti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992 abbia tacitamente disapplicato anche il successivo comma 2;

se un'eventuale incumulabilità tra i due riscatti sia ancora attuale e in linea con le nuove disposizioni dettate in materia dal Testo unico n. 151 del 2001, e non contrasti con il sostegno alla maternità e alla famiglia;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per la corretta attuazione delle norme sopra citate.

(4-05941)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che talune istituzioni dell'Unione europea, in particolare il Parlamento, non riconoscono validità documentale agli atti redatti in conformità dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, si chiede di sapere quali azioni si intenda adottare perché tale norma non venga disattesa dalla burocrazia dell'Unione europea.

(4-05942)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere se si ritenga opportuno integrare i pannelli siti dopo i posti

di frontiera, indicanti i limiti massimi di velocità, con le prescrizioni relative al caso di precipitazioni, previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 142 del codice della strada.

(4-05943)

BAIO DOSSI, DANIELI Franco, DONATI, MACONI, MALABARBA, PAGLIARULO, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA. – *Al Ministro della salute.* – (Già 3-00667)

(4-05944)

SODANO TOMMASO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali.* – Premesso che:

la Regione Lazio ha chiesto a tutti i Comuni, le Comunità montane e le Università agrarie delle province di individuare siti pubblici dove effettuare sperimentazioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

nella lettera inviata dalla regione Lazio ai Comuni si legge «deve individuare siti pubblici dove attuare la sperimentazione», non specificando a quale obbligo la Regione stessa deve sottostare, visto che non esiste direttiva o decreto che la obblighi alla sperimentazione;

la sperimentazione di OGM ha sollevato notevoli dubbi e preoccupazioni nell'opinione pubblica (per la minaccia alla sicurezza alimentare) e negli stessi agricoltori (per la minaccia alla sicurezza della biodiversità e dell'ambiente);

risulta che lo stesso Ministro per le politiche agricole e forestali, Gianni Alemanno, intervenendo al XXIII Convegno internazionale di agricoltura biodinamica, svoltosi a Sabaudia (Latina) nel novembre 2003, avrebbe affermato: «Non conosciamo quando l'organismo entra in contatto con l'ambiente cosa va a generare, di certo sappiamo che dopo sette anni da una sperimentazione fatta in Italia per una sola stagione su un terreno, sono risultate ancora potenti tracce di transgeni che tendono a trasferirsi sulle successive coltivazioni. Ciò vuol dire che quel terreno non può essere utilizzato per altri tipi di coltivazioni perché non sappiamo cosa succede (...). Pur prendendo i lati positivi non ci serve il transgenico. Abbiamo l'occasione di poter dire no. L'Italia, l'Europa, possono accettare questa sfida»;

considerato che:

in occasione di diverse Conferenze Stato-Regioni è stato denunciato l'abbandono del principio di precauzione da parte degli organi che autorizzano l'uso di piante ed animali geneticamente modificati, esponendo la nostra agricoltura e le nostre produzioni a rischi certi ma che, per il momento, non sono misurabili;

l'utilizzo sempre più diffuso, a livello planetario, di varietà ibride ad alto rendimento di piante e animali transgenici causa l'abbandono e la scomparsa di ecotipi locali meglio adattati alle diverse caratteristiche ambientali dei singoli Paesi;

questa situazione ha portato all'uniformità genetica delle specie coltivate e delle razze allevate, con una pericolosa dipendenza di tutte le filiere produttive nei confronti dei pochi detentori di brevetti;

tali cambiamenti comportano una pesante ristrutturazione del settore agricolo, che determina gravi scompensi economici, sociali e ambientali in particolare a carico dei piccoli produttori agricoli e dell'agricoltura familiare;

i produttori agricoli sono costretti a scegliere tra un numero estremamente ristretto di poche e costose alternative produttive, con la conseguenza di un degrado crescente della qualità stessa delle materie prime agricole e degli alimenti;

i consumatori stanno perdendo la possibilità di autonome scelte, pilotati dalle imprese agroalimentari verso prodotti alimentari standardizzati; questo in aperto contrasto con quanto emerge nelle richieste dei consumatori stessi, che prediligono prodotti alimentari di qualità, tipici e comunque sempre di più legati al ciclo naturale delle produzioni agricole,

si chiede di sapere se:

la decisione della regione Lazio di chiedere alle istituzioni locali, alle università e alle Comunità montane di individuare siti pubblici dove effettuare sperimentazione di organismi geneticamente modificati non sia in contrasto con le materie legislative attribuite allo Stato;

i Ministri in indirizzo non ritengano di vietare su tutto il territorio nazionale la sperimentazione, la coltivazione, la commercializzazione e l'allevamento di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti mediante manipolazione genetica;

non valutino di adottare tutte le misure per predisporre una moratoria sull'utilizzo di prodotti transgenici e per una valorizzazione dei prodotti tipici.

(4-05945)

*COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. –* Premesso che:

il centro postale operativo di Lecce è in grave crisi ed ormai si sta avviando alla chiusura definitiva;

tutte le missive imbucate nel Salento vengono prima portate a Bari per la lavorazione per poi tornare nel Leccese;

la grave situazione è stata determinata da carenze strutturali e soprattutto dalla mancanza di personale;

infatti, molti lavoratori sono andati in pensione senza essere stati neppure sostituiti e quelli attualmente in servizio non sono in grado di fare fronte alla grande mole di lavoro;

tutto ciò è causa di disagio non solo per i lavoratori stessi, ma anche per gli utenti del servizio postale,

l'interrogante chiede di sapere come valuti il Ministro in indirizzo la chiusura nel Salento del centro postale operativo.

(4-05946)

COSTA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la provincia di Lecce, ed in particolare il Basso Salento, sono attanagliati da una gravissima crisi, ormai di rilevanza nazionale, che investe i settori del calzaturiero, del tessile e dell'abbigliamento;

che 30.000 lavoratori, tra addetti al settore e indotto, rischiano di perdere il posto di lavoro;

che tutto ciò non farebbe altro che indurre nuovi fenomeni di emigrazione simili a quelli verificatisi nell'immediato dopo guerra,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza per monitorare la situazione, istituendo tavoli di concertazione ed attivando ogni tipo di intervento possibile per tonificare i settori di cui trattasi e per incentivare lo sviluppo economico in settori comunque idonei ad assorbire le grandi sacche di disoccupazione che inesorabilmente si stanno creando.

(4-05947)

DONATI, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

come noto il progetto della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione è stato suddiviso in due sottoprogetti: la parte internazionale, dalla frontiera italo-francese a Bruzolo, e il secondo da Bruzolo a Torino. Per il primo il proponente è la sas LTF, per il secondo il proponente è la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

alla sas LTF è stato attribuito l'incarico della conduzione degli studi, ricognizioni e lavori preliminari del collegamento ferroviario Torino-Lione, nella parte comune italo-francese della tratta internazionale (ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Italo-francese ratificato con legge 27 settembre 2002 n. 228, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001);

la sas LTF ha richiesto l'autorizzazione per l'escavazione di un cunicolo esplorativo, depositando anche presso la regione Piemonte il relativo progetto denominato «Cunicolo esplorativo di Venaus»;

il cunicolo, previsto per poter eseguire accertamenti sulla realizzabilità dell'opera (qualora la stessa sia approvata e gli accertamenti non inducano a rinunciare al progetto), si è trasformato in una struttura dell'opera e ne è diventato parte integrante;

la sas LTF, con propria nota del 10 aprile 2003, affermava che i cunicoli sono utili alla ricognizione del suolo (definizione del comportamento geomeccanico delle rocce attraversate) e saranno larghi 3,5 metri, mentre nel progetto del «Cunicolo esplorativo di Venaus» si prevede un diametro minimo di 6 metri;

considerato inoltre che:

lo scavo principale per la linea ferroviaria Torino-Lione è soggetto alle procedure di valutazione ambientale;

per il cosiddetto cunicolo esplorativo la regione Piemonte, con proprio atto deliberativo, afferma che «determina un impatto sull'ambiente sotterraneo e superficiale notevole, paragonabile a quello che potrebbe essere prodotto con la realizzazione della galleria di base», ma esprime un parere positivo senza che sia sottoposto a nessuna valutazione di impatto ambientale (VIA), ponendo la condizione che dovrà essere utilizzato come galleria di servizio all'opera principale, come peraltro indicato nel progetto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo considerare l'escavazione di un cunicolo esplorativo, propedeutico alle valutazioni circa l'eventuale realizzabilità dell'opera principale, come una vera e propria galleria di servizio all'opera principale, così come si legge nella delibera n. 40-9816 del 30 giugno 2003 della Giunta regionale del Piemonte;

se si intenda superare la manifesta contraddizione tra la riconosciuta necessità di VIA per il tunnel principale e non per un'opera dimensionalmente simile, e comunque di riconosciuto eguale impatto, come il «Cunicolo esplorativo di Venaus», la quale deve essere quindi sottoposta alle procedure di valutazione ambientale.

(4-05948)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che il Monte dei Paschi di Siena ha acquistato per l'esorbitante ammontare di 2.600 miliardi di lire la Banca 121 di Lecce, a fronte di un valore di 500 miliardi di lire riportati in bilancio dalla stessa;

che il gruppo dirigente della banca suddetta non solo è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi, ma ha anche ottenuto la Direzione generale dello stesso;

che il bilancio del 2002 del Monte di Paschi di Siena si è chiuso in profitto solo ricorrendo alla vendita di beni immobili e alla contabilizzazione di utili non maturati;

che la procura della Repubblica di Trani ha aperto un'indagine sui 23 massimi esponenti della banca leccese nell'ipotesi che migliaia di risparmiatori siano stati da essi truffati, anche allo scopo di gonfiare la liquidità e la redditività della banca in vista dell'acquisizione da parte del Monte dei Paschi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno aprire un'indagine per verificare se la privatizzazione del Monte dei Paschi di Siena e la sua acquisizione da parte della Banca 121 si siano svolti nel rispetto delle leggi vigenti e della tutela dei risparmiatori.

(4-05949)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la signora Giuseppina MENALE, residente nel Comune di Melito (Napoli), in Via Po, 40 piano, alle ore 20,20 del 31/12/2002, prima dei rituali classici festeggiamenti di fine anno, mentre era intenta in cucina

alla preparazione della cena serale, venne colpita da un proiettile da arma da fuoco, sparato da incoscienti;

che la ferita causata dal proiettile ha arrecato lesioni non ancora rimarginate e postumi rilevanti;

che l'autore del ferimento sembra sia stato individuato e generalizzato dagli ispettori Della Volpe e D'Auria del distretto di Polizia di Giugliano – Villaricca,

si chiede di conoscere i motivi che inducano la Polizia di Stato del distretto Giugliano-Villaricca a non rilasciare alla signora

Giuseppina Menale le generalità del feritore per garantire alla stessa la costituzione di parte offesa nel procedimento giudiziario.

(4-05950)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 510ª seduta pubblica del 17 dicembre 2003, alle pagine III, VI e 2, nel titolo del disegno di legge n. 1296 e connessi, dopo le parole «(Relazione orale)» aggiungere le altre: «Stralcio del comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione (1296-bis)»;

alla pagina IX, dopo le parole «Il Senato approva lo stralcio del comma 2.», aggiungere le altre: «Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1296-bis), che sarà assegnato alla Commissione competente».

a pagina 15, dopo l'approvazione della proposta di stralcio S1.1, inserire il seguente capoverso: «In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, il comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1296-bis), che sarà assegnato alla Commissione competente».

